CALISSE

IL LAVORO

1896

Italy

CARLO CALISSE

IL LAVORO

PROLUSIONE

AL CORSO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

TORINO
ROMA — FIRENZE
FRATELLI BOCCA EDITORI
1896

IL LAVORO.

Prolusione al corso di storia del diritto italiano nella R. Università di Pisa

Per la terza volta si adempie oggi da me alla consuetudine, antica e gentile, di dare pubblicamente il saluto alla famiglia di cui si viene a far parte, e d'inaugurare l'insegnamento col toccare, su qualche punto, quegli studi, a cui si è in special modo dedicata la forza, quale che sia, della mente e del cuore. L'entusiasmo degli anni giovanili teneva l'animo mio, quando tale onore mi fu dato nella Università di Macerata, prima, e sempre con affetto ricordata, mia sede. L'essere poi giunto allo studio antico di città fra le più gloriose d'Italia era per me gioia, quando, la seconda volta, presi possesso della cattedra a Siena. Non l'entusiasmo è in me oggi infiacchito, nè la gioia è men grande: ma oggi il pensiero mi vince non debba essermi troppo arduo il passo dell'entrare in tanto Ateneo, e del prender seggio fra Voi, che maestri, non colleghi, a me converrebbe chiamare; quel seggio, che con somma lode il mio predecessore ha tenuto. Nino Tamassia, andato per voler suo alla Università di Padova, qui resta nell'animo di tutti, e la fama della sua dottrina vive sempre in queste aule, le quali, mentre io vi fo ingresso, mi ripetono tuttora l'eco della voce di lui, che non è molto qui commuoveva gli animi coi ricordi solenni di Roma morente [1].

Tremenda agonìa quella di Roma! La madre, che del mon-

[1] *L'agonia di Roma.* Discorso per la solenne inaugurazione degli studi nella R. Università di Pisa, letto il 5 novembre 1894 dal prof. NINO TAMASSIA. Nell'annuario della R. univ, di Pisa, per l'anno accademico 1894-95.

do aveva fatto una città [2], scendeva da due secoli lentamente nel sepolcro, e il mondo romano, privato della luce sua, scuoteva, agghiacciando, nell'immenso dolore le ultime fibre. Vano fu lo sforzo di stringere al cuore la fioca vita, che vagolava ancora per le membra [3]: ne venne aggravio fuor misura, non riparo, ma ruinoso impulso alla fatale caduta. La povertà toglieva ai più i mezzi pel necessario a vivere, e il valore delle cose toccava altezza fino allora sconosciuta [4]; gli uomini servili si moltiplicavano [5], e la popolazione rapidamente scemava [6]; nella società si aggravavano i disordini, e nello Stato veniva meno l'autorità e la fiducia [7]. E giunse allora anche

[2] Cl. Rutili Numat. *Itiner.* v. 65, 66.

. . . . *Offers* (Roma) *victis proprii consortia iuris,*
Urbem fecisti quod prius orbis erat.

[3] È noto che negli ultimi tempi dell'impero si ricorse, contro il pericolo di un generale dissolvimento, all'espediente di rendere perpetua ed ereditaria la condizione in cui si trovavano le persone relativamente ai pubblici interessi, affinchè questi non rimanessero del tutto abbandonati. La società ne restò divisa in caste. I proprietari erano ereditariamente vincolati alla curia, i soldati all'esercito, gli operai alle loro corporazioni, i coloni alla terra. Contro chi tentava rompere tali legami eran severe le disposizioni della legge, nè, con tutto ciò, questa riusciva sempre al suo scopo. Si consultino Gibbon e i molti altri che hanno trattato della condizione economica e politica nella decadenza dell'impero romano.

[4] Cfr. Levasseur, *Hist. des classes ouvrières en France,* (Paris, 1859), I, pag. 82, 83.

[5] L'aumento della classe delle persone soggette è dovuto in gran parte alle cause che hanno prodotto il colonato, e che, varie nelle loro particolarità, hanno comune il punto fondamentale, cioè il bisogno dei nullatenenti e dei piccoli proprietari di porsi, per aver mezzo di vivere e per aver difesa contro le oppressioni del fisco e dei magistrati, nella dipendenza dei grandi proprietari, ridotti ad esiguo numero. Perdendo la proprietà e la libertà si acquistava immunità dal fisco e scioglimento dai vincoli della legge, la quale perciò tentò, ma inutilmente, d'impedire la formazione di questa classe di persone dipendenti da altri. Cfr., fra gli altri, Fustel de Coulanges, *L'alleu et le domain rural pendant l'époque mérovingienne,* Paris, 1889, pag. 98 e seg.

[6] Cfr. Levasseur cit. pag. 81, 91. Ai tempi di Aureliano si pensò di mandare colonie di schiavi barbari per ripopolare la Toscana: cfr. F. Vopisci Syrac. *Divus Aurel.* negli *Hist. Augustae script.* pag. 225. (Paris, 1620). Pei tempi di Teodosio S. Ambrogio, scrivendo a Faustino, descrive l'Emilia e la Lombardia così: *Tot semirutarum urbium cadavera terrarumque sub eodem conspectu exposita funera* etc. S. Ambros. mediol. episc. *opera,* IV, pag. 1014, A. (Venet. 1748) Cfr. anche Cod., Giust. *de omni agro deserto,* XI, 58.

[7] Q. A. Symmachi *Epist.* II, 52:... *Nos legum inane nomen vocamus, dii viderint exitum causae...*; VII, 66:... *agris meis.... nihil reliqui facit officii praesidialis improbitas...*; VIIII, 116: *Utinam leges valerent.... quarum sanitas ab ipsis plerumque corrumpitur, quibus curanda mandatur.* (*Mon. Germ.* VI, parte I, pag. 59, 195, 267).

Salviani *de gubernat. Dei,* IV, 6: *romana respublica vel iam mortua*

per il lavoro il tempo di miseria non prima sofferta. Commerci ed industrie sono oramai fuor di vita; i mestieri divengono pochi e rozzi, e tornano umilmente nelle case private; l'agricoltura fra il deserto e le paludi intristrisce, e le terre fatalmente si accolgono nelle mani di pochi [8]. I proprietari di modesta fortuna, invano lottanti contro il fisco e contro i ricchi, si danno, disperati, nelle mani di questi nemici loro, e col sacrificio del patrimonio degli avi altro non possono che comprarsi un padrone [9]. E quale padrone! Fuggendo gli artigiani dalle città, che più non hanno da alimentarli, e scomparendo dalle campagne gli agricoltori, che non vi possono liberamente più vivere, cresce ogni giorno intorno al patrizio la folla che domanda lavoro: quegli se ne fa pregare, e quando ha finalmente accolto la preghiera, detta egli la legge, che l'altro non può rifiutare, collo sguardo fermo soltanto sul proprio interesse [10]. Così tutto un popolo si curva a piedi di pochi, e confonde la varietà delle origini sue nell'ombra servile, che tutta aduggia oramai la terra d'Italia.

vel certe estremum spiritum agens in ea parte qua adhuc vivere videtur, tributorum vinculis quasi praedonum manibus strangulata moriatur (ivi, I, 1, pag. 41).

Questo stato di cose è bene raffigurato dal bisogno che si sentì della istituzione del *defensor civitatis*, fin dal 364, per salvare il popolo contro le *potentium iniurias* (Cod. Theod. II, 13 e 14), e dalla inutilità pratica di questo ufficio. Giustiniano tentò rialzarlo dall'abbiezione in cui era caduto, ma nemmeno egli vi riuscì (Novel. XV).

[8] Cfr. LEVASSEUR, *op. cit.* pag. 88-89, e WALLON, *Hist de l'esclavage dans l'antiquité*, Paris, 1879, pag. 124 e seg.

[9] Note, ma sempre importanti per la loro scultoria evidenza, sono su questo argomento le parole di SALVIANO *l. cit.*, V. 8: *Tradunt se ad tuendum protegendumque maioribus, detitios se divitum faciunt, et quasi circei poculi transfiguratione mutantur. Nam quos suscipiunt ut extraneos et alienos, incipiunt habere quasi proprios; quos esse constat ingenuos, vertuntur in servos.*

A. LORIA, *Analisi della prop. capitalist.* vol. II, pag. 130 n. 2, accennando al suddetto fenomeno, dice che i liberi passano ad essere servi della gleba, quando diventa impossibile l'associazione di lavoro spontanea, come vi passano gli schiavi quando non è più utile al padrone l'unirli nell'associazione di lavoro coattivo. E cita MARQUARDT, *Privatleben der Römer* 1879, I, 189-90, SAVIGNY, *Röm. colonat*, pag. 14-16, S. MAINE, *Ancien droit,* pag. 343-4.

[10] Tutto ciò è la conseguenza del precario, che ha per elementi sostanziali la spontaneità e la revocabilità della concessione fatta dal proprietario, e che perciò costringe chi ha bisogno di ottenere e di conservare la detta concessione ad accettare tutte le condizioni che al proprietario piacciono. Cfr. *Dig.* XLIII. 26. 1, 12, 14.

Tremò questa terra sotto l'urto delle genti barbariche, quando, Roma caduta, più non ebbero freno. E il volgo sovr'essa disperso, sempre agitato da ansie impotenti, levò al nuovo tumulto la faccia, e vide de' suoi antichi padroni molti perir di violenza, e molti ingrossar le sue file [11]. Ma altri pur ne vide al loro posto succedere, i quali, abituati a lasciare a servi ed a persone di minor condizione il lavoro, nè altro a sè stimando conveniente che la guerra, le cure politiche la caccia, i giuochi [12]; quello aggravarono più superbamente, ora che la conquista dell'Italia lo dava, preda bellica, nelle loro mani, e ne faceva, a loro vantaggio, docile strumento le braccia dei vinti [13].

Eppure, non vennero poi, coll'avanzar del tempo, tanto funeste per il lavoro le conseguenze della invasione dei barbari, quanto da prima si sarebbe potuto temere. Anzi, taluni fatti si svolsero, che mutarono a poco a poco in men dura la condizione delle classi lavoratrici, e queste condussero a nuovo, quantunque modesto, benessere.

La società barbarica fu tale, che, passati i disordini dei primi tempi, affidò gran parte del suo governo alla Chiesa. La quale, predicando essere il lavoro il mezzo onde l'uomo si lavi della prima colpa innanzi a Dio [14], e ponendo a co-

[11] PAULI DIAC., *Histor. langob.*, II, 31 .... *His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt: reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem suarum frugum langobardis persolverent, tributarii efficiuntur.*

Comunque si vogliano interpretare queste parole, ne risulta evidente il fatto a cui si accenna nel testo.

[12] C. CORN. TAC. *De Germ.* cap. 14, 24, 25.

[13] PAULI DIAC. *cit.* III, 16 ... *populi tamen gravati per langobardos hospites partiuntur.* La estensione del tributo e dell'assoggettamento economico anche ai non proprietari, ma commercianti od operai è verosimile che siasi voluta accennare colle suddette parole da P. Diacono. Certo le conseguenze dei fatti furono conformi a questa interpretazione.. Cfr. F. SCHUPFER, *Delle istituz. polit. longob.*, Fir. 1863, Lib. I, cap. 2.

[14] *In sudore vultus tui vesceris pane. Genesi,* III, 19. In conseguenza di questa massima, che presiedette alla formazione della società umana, tutti coloro che predicarono il cristianesimo insistettero sulla necessità e bontà del lavoro. S. Paolo scrive a quei di Tessalonica: *Neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et in fatigatione nocte et die operantes:.... non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos. Nam et cum essemus apud vos, hoc denunciabamus vobis: quoniam*

mune esempio il proprio Fondatore e i seguaci di lui, scelti fra la gente che chiede al lavoro la vita; dovette, fino dai suoi primordi, circondare di dolce aureola quelle fronti, che il mondo ozioso e materialista spregiava e opprimeva. I nati al lavoro furono, infatti, i primi che si strinsero attorno ai banditori della parola evangelica, mentre dal ceto dei ricchi, minacciati negl'interessi del vizioso amor proprio, uscivano principalmente coloro che tentarono, con guerra di cui l'eguale non conosce la storia, spegner la voce che tutti gli uomini diceva eguali e fratelli [15]. Non si spense tal voce: e quando, nell'agonizzare lungo di Roma e poi nel dilagare della fiumana barbarica, quella voce a sè chiamava quanti inutilmente domandavano, al mondo la pace; sorsero allora frequenti i chiostri, e fu il lavoro uno dei mezzi, coi quali, ivi dentro, gli animi si acquietavano e riprendevano vigore. S. Benedetto, mosso dal genio e dai bisogni della società latina, non volle, come gli orientali, assorti soltanto nella contemplazione i seguaci della sua regola; ma li volle dedicati, oltre che alla pietà ed allo studio, agli opifici ed ai campi. [16] Il rumore delle varie arti, intrecciato alle corali salmodìe, rompeva il propizio silenzio delle mura claustrali; [17]

si quis non vult operari, nec manducet. Ep. II, ad Thessalon, III, 8-10. E S. Agostino rammentava S. Paolo quando diceva che da onorarsi e da imitarsi sono coloro che per vivere fanno lavori, *sicut se habent opera fabrorum, structorum, sutorum, rusticorum*, etc. *De oper. monach.*, XII. Vol. 8, pag. 1829. Venet. 1763. S. Ambrogio sentenzia: *Nulla sine labore virtus, quia labor processus virtutis est. Op.* Venet. 1748, t. 1. pag. 242, E.

[15] Corrispondente a questo fatto è l'osservazione di LORIA *op. cit.* 147, che si riferisce a LASAULX, *Untergang des Hellenismus*, Münch. 1854, cioè che contro i capitalisti si associano agli schiavi, come a naturali alleati, coloro che sono esclusi dai benefizi delle ricchezze, e che ciò ha un'espressione mistica nel cristianesimo, a cui tali persone danno i primi martiri, mentre al paganesimo si attengono i patrizi e in generale i ricchi proprietari. Poi, viceversa, quando il cristianesimo fu appreso e pratiato dalla società, gli ultimi a lasciare le antiche superstizioni furono le plebi, specialmente delle campagne, non però per la ragione dell'egoistica difesa de' propri interessi, ma per la inferiorità della loro cultura.

[16] Cap. XLVIII della Reg.: *De opere manuum quotidiano;* Cap. LVII: *De artificibus monasterii.*

[17] Quindi il carattere religioso delle arti nei primi tempi della loro storia dopo l'antichità, e quindi anche la uniformità di concetto e di stile che in loro si osserva, perchè ebbero la prima sede nei conventi, dove si mantenevano tradizioni di scuola, ispirate quasi esclusivamente dal sentimento religioso. Il lavoro monacale non era diretto a scopo economico, ma serviva per esercitare la virtù dell'obbedienza, fuggire i pericoli dell'ozio, avere soddisfazioni intellettuali, dare splendore

sulle terre dintorno sparivano sterpi e paludi; [18] la gente vi traeva da ogni parte; [19] l'agricoltura rifioriva; [20] rapina od altra violenza quivi non temevasi, chè il santo imperava, [21] e tutti teneva tranquilli nell'ombra della reverenza, che a lui la società tributava. [22]

al culto, contribuire alla perfezione morale, che era ultima meta dell'associazione religiosa.

[18] Alla coltivazione di luogo deserto, nel quale si erano posti lontano dal mondo, chiesero i primi monaci i mezzi per vivere e dovettero i loro successori le sempre crescenti ricchezze. Della cura che si aveva dai monasteri pel miglioramento delle terre circostanti fanno fede numerosi documenti. Le concessioni livellarie, che essi facevano, hanno sempre la clausola *ad laborandum et meliorandum*, e non a modo di formola vana, ma come preciso obbligo imposto al livellario. Lo scopo del bonificamento è quello più comune per cui si fanno i contratti di livello: il proprietario cede la terra *ad colendum, cultandum, meliorandum rezelandumque in omnibus*. Esempi continui se ne hanno nei documenti farfensi, sublacensi, amiatini, cavensi, camaldolesi ed altri. Talvolta si formano speciali convenzioni per aver modo di migliorare i terreni: il monastero di Farfa acquista alberi e zone di terra, perchè, tagliando quelli e facendo fosse in queste, possa dar corso alle acque (Doc. 99, 100, 101, 107). D'altra parte è però pure frequente il ricordo delle terre deserte, incolte, degli stagni, della condizione insomma nella quale il suolo era già caduto e da cui si veniva parzialmente e a poco a poco ritraendo: fra moltissimi cfr. i doc. *Reg. farf.* 170, 176, 179, 420; *Reg. sublac.* 10; *Papiri diplom.* 23, 42; *Amiat.* 20 (nell'Arch. della R. soc. rom. di St. patr. vol. XVI, XVII).

[19] In un elenco farfense sono numerate più di 300 case coloniche su fondi del monastero, composta ciascuna di parecchie persone: Doc. 1280. E così era altrove.

[20] Lo dimostra la continua menzione di terre *sementariciae, aratoriae, cultoriae, pastinatae, cum olivis, cum arboribus nucarum* e simili. I documenti amiatini dimostrano ricchissimo di vigneti il territorio tra il confine toscano e il romano: altrettanto i documenti sublacensi pei dintorni del monastero a Subiaco. Cfr. anche *Reg. farf.* doc. 253, 259, 329, 392. La coltivazione della vite era spesso espressamente obbligata al concessionario del terreno: v. p. es., *Reg farf.* doc. 67.

[21] Nel santo titolare si personifica l'ente ecclesiastico, e a lui competono come il diritto della proprietà, così il dovere della protezione. Nei documenti questa confusione dell'istituto pio col santo a cui è intitolato è talvolta chiaramente indicata: Cfr. *Reg. farf.* doc. 218, 421, 585, 587. 608, 651 ed altri. Le concessioni di beni, privilegi, immunità, che giovavano agli abitanti dei pii luoghi, erano fatte al santo, per propiziarselo o per ringraziarlo: è la ragione che si porta in tutti gli atti di donazione e nei diplomi d'immunità a istituti ecclesiastici. Quindi la venerazione per le tombe dei santi, l'accommendarsi ad essi cioè alla Chiesa loro appartenente Questo concetto è bene sviluppato da P. Fabre, *Étude sur le liber Censuum*, Paris, 1892, pag. 29-32.

[22] *Reg. tiburt.* doc. 9 (Negli St. e Doc. di St. e Dir., 1880): i Tiburtini si fanno censuari della chiesa di S. Lorenzo, *uti martyr levita Laurentius pro nobis defensor existat.... et nostrum.... bellatorem existat,.. quia in nullum fiduciam habemus nisi in Deum et in ipsum b. Martyrem* etc. Le preghiere dei santi sono promesse in vantaggio di chi ri-

E la società, frattanto, era anche per altre cause piegata favorevolmente alle plebi, che lavoravano sui campi. Nei frutti della terra era allora la principale, se non pure l'unica fonte di ricchezza. Ogni altro lavoro, che potesse procurarla, giaceva senza forze: la moneta era scarsa, e sempre più si nascondeva;[23] il possesso delle terre era stipendio per i pubblici uffici; di beni territoriali erano formate quasi tutte le fortune, e sulla quantità possedutane si misuravano i diritti e i doveri civili.[24] Quindi l'interesse, in tutti rinato, che alla terra non mancasse lavoro. L'uomo libero si allontana a poco a poco per essa dalla vita politica, già suo scopo e suo vanto, e le prime leggi, che i barbari scrivono, già sono intese alla tutela della proprietà delle terre, dei loro confini, delle loro appartenenze, del lavoro che sovr'esse si svolge.[25]

spetta i beni, i diritti, le persone che loro appartengono V. MAR. *pap. dipl.* XXIV, *Reg. sub.* 10, ecc.

[23] Cfr. LORIA, *op. cit.*, II, pag. 118, 119.

[24] Basti il ricordo dei provvedimenti de' longobardi e dei franchi relativamente al servizio militare. Non più la qualità di uomo libero, ma quella di proprietario diede il criterio pel riordinamento della milizia, essendosi in proporzione della condizione economica di ciascuno stabilito il modo con cui vi si doveva servire. Cfr. *Liutpr.* 83; *Astolf.* 2, 3; *Carol. M.* cap. de exerc. promov. a. 808, BORET., I, 137. — Anche gli altri servigi pubblici gravavano sui proprietari: quindi il fatto che molti *fraudolenter ac ingeniose* alienavano i propri beni, per essere esenti da ogni peso, contro il qual fatto si provvide stabilendo che costoro dovessero egualmente fare *hostes et reliquas publicas functiones.* Cfr. C. M. *Cap. mant.* c. 5. BORET., I, 196; LOT. *Cap. Olonn.* 825 c. 2, ivi, 330; *Lot.* 22, 23. La qualità di proprietario si richiedeva anche in quegli uffici, esercitando i quali si poteva incorrere nell'obbligo di risarcire danni recati ad altri, essendo considerata come garanzia che a questo eventuale suo obbligo il pubblico ufficiale non avrebbe mancato. Per questa ragione i capitolari escludono coloro che *proprium non habent* perfino dal fare testimonianza. Cfr. *Capit. Wormat.* 829, c. 6, in BORET. II, 19. I *boni homines*, a cui si danno le cariche pubbliche, sono proprietari: cfr. *Chilper edict.* c. 8-10 in BORET. I, 10.

[25] Cfr. ROT. 146, 149, 240, 241, 249, 283-87, 300-2, 355, 357, ecc.

L'importanza degli strumenti agricoli e la cura che se ne aveva sono attestate continuamente dai documenti. Nelle convenzioni relative alle terre essi sono sempre oggetto di speciale considerazione, e per lo più si enumerano come accessioni del fondo. Perchè possano estrarsene deve essere dichiarato nel contratto: v. *Reg. farf.* 219, 240; *amiat* XXI, ecc. Il loro valore è attestato anche da circostanze speciali, che si trovano ricordate: per una transazione, per esempio, si legge che furon dati anche una zappa e un roncetto: v. GALLETTI, *Del Primicerio* ecc., doc. XLIII. Gli stessi strumenti non sono pignorabili per legge longobarda, ROT, 250, 251. Cfr. *Aut. Agricultores*, Cod. VIII, 17, 8.

Gregorio I ed i pontefici suoi successori sono in continua cura per la buona tenuta dei patrimoni della Chiesa, raccomandano ai rettori che per troppo zelo non aggravino i coloni, [26] e ravvivano una fiorente cultura sui ruderi del Lazio e della Tuscia romana.[27] Non diverso è Carlomagno [28], nè gli altri principi e i proprietari tutti sono diversi. [29] E, infatti, intorno alle corti longobarde, alle *domuscultae* pontificie, alle ville dei franchi, alle masse dei monasteri, alle *casae dominicatae* dei ricchi, riprende, da un capo all'altro d'Italia, a prosperare felicemente il lavoro, che sulle terre si spande. Non è più il lavoro che la sferza e le catene strappavano dalle mandrie di schiavi abbrutiti e riluttanti, nè più è quello che tremava fra le mani dei coloni, cui poteva l'arbitrio del padrone ad ogni momento ritôrlo. Il padrone non può più guardare ai lavoranti suoi, come a strumenti che soltanto per i propri interessi ei possegga.[30] Le terre d'Italia, fatte, per lungo imperversare di mali, scarse di abitatori e piene di ruine, [31] offrono ovunque pronto e si-

[26] Cfr. Greg. M. *Epist.* I, 9, 44 55, 65, 70 — VIII, 32, 34 — IX, 19, 99, 100 — XI, 18, 41 — XII, 37 — XIII, 34.

[27] La rigenerazione economica dalla campagna romana, mediante specialmente le istituzioni delle *domuscultae*, è uno dei meriti principali dei Papi dell'antico medio evo, che ne ebbero in compenso forte aumento di ricchezza e di potestà politica. Cfr., fra il molto che si è scritto su tale argomento, un recente articolo di G. Tomassetti: *Per la storia dell'agro romano* nella *Riv. internaz. di scienze sociali.* ecc. anno III, fasc. 35.

[28] Parecchi capitolari si riferiscono all'amministrazione rurale ed allo stato dei coltivatori. Ma fra tutti è importante per minute e saggie disposizioni il *Capitulare de villis*, Boret, I, 83.

[29] Ciò si rileva specialmente dai numerosi contratti di concessioni di terre, fatte per lo più collo scopo del miglioramento di esse, determinandosi nei detti contratti da un lato i lavori che i coloni devono fare, ma dall'altro stabilendosi anche i diritti che questi devono avere, tanto per la sicurezza e tranquillità del possesso, quanto per la invariabilità degli oneri, che hanno contrattualmente accettato.

[30] Ai rettori dei patrimoni della Chiesa è ingiunto che, *sub iudicii divini contemplatione,* tengano conto della condizione di ciascun colono, e in proporzione ne stabiliscano i canoni, *ne quisquam eorum ultra quod sufficit exigi coarctetur, aut amplius quam inferre convenit minusve persolvat... Lib. diurn. ed.* Sickel, VI, 3, 4.

[31] Si era ancora lontani dall'aver riparato ai danni portati dalle condizioni degli ultimi tempi romani e dalle invasioni barbariche, quando, a incominciare dal secolo IX, altri e forse maggiori danni furono causati alle campagne d'Italia, specialmente se prossime al mare, dalle invasioni dei saracini. I documenti fanno frequente memoria dei luoghi che per tale ragione furono distrutti o ridotti a deserto. Dopo la de-

curo l'asilo a chi voglia portarvi liberamente il lavoro, il quale perciò fuggirebbe dalle terre già messe a profitto, quando ve lo volesse oltre misura aggravare il padrone.[32] Nè questi a tal suo danno può, come altra volta faceva, cercare ora rimedio cogli ergastoli e coi patiboli. Quella schiavitù, che tanto permetteva ai proprietari romani, si fa sempre più rara sulle terre d'Italia. Agli antichi si sono aggiunti gli schiavi, che i barbari hanno tratto con sè, come pure gli altri, che la violenza, la miseria, il delitto possono aver loro accomunato: restano però sempre in numero assai maggiore quei lavoranti, che, o affrancati, o derivati dai coloni e dagli aldi, o postisi per contratto su terre altrui, hanno di fronte al proprietario tal

vastazione della chiesa di *Silva Candida* è detto che *plebes atque casalia pene absque agricolis et abitatoribus esse noscuntur*: Mar. *Pap. Diplom.* XIV. Le monache di S. Sisto ricevono da Sergio III compensi per essere state le loro terre *paganica infestatione affectas et omnimodo depraedatas vel annullatas*: ivi, XXIII. Cfr. anche il cit. *Lib. diurnus,* form. 8, 9. Al monastero farfense fu pure dannosa la invasione saracina, e così alla sua dipendenza di S. Maria sul Mignone: *Reg. farf.* doc. 348, 439. La Chiesa di Tivoli ne soffrì la perdita, fra l'altro, de' suoi documenti: Bened. VIII perciò rimedia alla mancanza dei titoli con un'ampia conferma dei diritti e dei beni della Chiesa medesima: doc. V, *l. c.* Frequenti memorie di campagne rese inabitate dai saracini hanno anche i documenti amiatini e lucchesi. Lo spopolamento che ne venne giovò ad alcuni luoghi muniti, che ne ebbero aumento di popolazione: ma nelle campagne la desolazione durò a lungo, ed in alcune, per esempio in gran parte della maremma, non fu restaurata più mai l'antica floridezza.

[32] Anche di queste fughe abbiamo memoria nelle leggi e nei documenti del tempo. Le leggi davano ai proprietari il diritto di ricercare e ricondurre anche colla forza sulla terra abbandonata il fuggiasco. Cfr. anche Greg. M. *ep*, XII, 36.

I documenti accertano il fatto. Nell'elenco delle famiglie del monastero farfense si legge: *substantia Scamare, qui fugiit in Sabinis;* di tre coloni è detto: *isti tres extraxerunt se a servitio S. Mariae;* lo stesso è detto di altri undici; segue un'altra lista di quattordici famiglie, *qui se extraniaverunt a servitio sanctae Mariae*. *Reg. farf.* doc. 1280 — L'obbligo della residenza sulla terra è fra quelli essenziali per i contratti di livello e per altri simili: il livellario, abbandonando il fondo, non soltanto deve pagare la pena convenzionale pattuita, ma perde altri diritti che in caso diverso avrebbe, quello, per esempio, di portar seco, tutte le cose mobili sue o parte. Cfr. *Reg. farf.* 30, 35, 38, 40, ecc. Una formula comune, per esprimere tal patto, è: *exire me promitto vacuum et inane. Doc. amiat, l. c.* II, XVI, XVII. Questi stessi documenti ci danno un esempio, n. XIII, di un colono che, fuggito dal terreno su cui si era obbligato a risiedere, fu chiamato al pagamento della pena convenuta in previsione di tale eventualità: non potè però pagarla, e in compenso si fece servo del proprietario, obbligandosi ad obbedire a quanto questi gli avrebbe comandato, autorizzandolo a dargli catene, carcere e disciplina, se avesse di nuovo tentato la fuga.

condizione, che, insieme ai doveri, ne vengono per essi ancora diritti.[33] E il proprietario, oltre a non potere, non avrebbe motivo di volere che tale stato di cose cambiasse, e nemmeno che non avesse diffusione.

Gli effetti della schiavitù, nocivi ad ogni proficuo lavoro, spegnendo quella ogni stimolo d'interesse nel lavoratore, destituendolo di morale ed intellettuale energia, e al padrone imponendo spesa non lieve per nutrimento e custodia,[34] si fanno sempre più visibili e più gravi in questo tempo, che l'agricoltura si vuole ridestare a vitalità, e la terra è la sola ricchezza utile che si abbia. Quindi progrediva sempre la tendenza, già manifestatasi negli ultimi tempi di Roma,[35] ed anche più confacente ai costumi de' nuovi dominanti,[36] che il lavoro prima fatto in comune, si mutasse in quello diviso dei singoli, non solo per i liberi, ma anche per le persone di stato inferiore e fino per i servi;[37] e quindi avveniva ancora, come ulteriore conseguenza, fra le popolazioni campestri una grande trasformazione, perchè, scomparendo a poco a poco le più sen-

[33] In generale l'abitante e coltivatore della terra ha verso il proprietario questi diritti: non essere, senza sua colpa, scacciato dal fondo; non avere aumento di canone; non essere richiesto di maggiori servigi oltre quelli pattuiti o di consuetudine; non soffrir nulla che diminuisca l'utile a lui concesso: *Reg. farf.* 28, 30, 31, 38, 39, 40, 42 ecc.

[34] Cfr. Loria *op. cit.*, pag. 69-71, 96; Fustel De Coulanges, *L'Alleu* ecc. cit. p. 44 e seg.

[35] Cfr. Loria cit. pag. 131; Fustel De Coulanges cit. pag. 60 e seg. Cfr. anche Wallon, *Hist. de l'esclav. dans l'antiq.* Paris, 1879, e Villard, *Hist. du proletariat ancien et moderne,* 1882.

[36] Il lavoro fatto per mezzo di schiavi, mandati ove se ne aveva bisogno, come gruppi di braccianti giornalieri, richiedeva stabilità e vastità di possessi e organizzazione dell'amministrazione patrimoniale, quale i barbari non potevano avere. Perciò questi lasciavano che i loro servi lavorando provvedessero ai bisogni della casa. Quindi, per necessità, la condizione migliore de servi dei barbari in confronto di quella dei servi dei romani, già segnalata da Tacito, *De Germ.* 25, e dimostrata da tutti gli scrittori di antichità germaniche e di economia medievale.

[37] Due fatti, principalmente, ne fanno prova, di cui è menzione frequentissima nei documenti, la dichiarazione, cioè, che al servo appartiene una *res*, *terra*, *domus*, *portio*, *possessio* ecc., e la indicazione del fondo col nome del servo che vi abita, come si faceva anche per le altre specie dei coloni. Cfr. *Reg. farf.* 16, 66, 223, 318, ecc., *Reg. subl.* 8, *Doc amiat, l. c.* XI ecc. Per indicare questo possesso si usa spesso, oltre alla frase *ad suas tenere manus, ad suam habere manum* anche quella *qui regitur per...*, la quale ricorda proprio la espressione, di Tacito, *l. c.*, che del servo tra i barbari dice: *suam quisque sedem regit.* Anche *sedimen* è chiamato il fondo che il servo od altro colono possieda.

sibili delle antiche differenze, sorgeva, a modo di vicendevole compenso, una condizione di mezzo, che fu quella, tanto diffusa nel medio evo, della servitù della gleba.

Il proprietario consegue così il suo intento. Data la terra, e dati per una volta, e non sempre, gli strumenti più necessari, [38] egli non ha altro peso; mentre, per gli obblighi imposti ai coloni, e pel vincolo che questi lega alla terra, egli è sicuro che il lavoro non mancherà, [39] e che sarà regolarmente compiuto a quel modo che si è stabilito, o che la consuetudine nei vari luoghi ha fissato. [40] Se il prodotto scarseggia, il proprietario nulla perde, nulla egli avendo anticipato: se abbonda, egli guadagna, perchè è in proporzione al prodotto stesso la quantità dei tributi che a lui deve il colono. [41] Il quale da sua parte non ha meno notevoli vantaggi.

[38] Il proprietario ne fa consegna al colono, il quale, alla fine del contratto o quando lasci il fondo, deve ordinariamente restituirli. Si fa eccezione per quelli che il colono può avere acquistato col proprio lavoro, *de tuo laboratulo*, il che mostra che il colono aumentava del proprio i mezzi di lavoro, e il miglioramento era in favore del proprietario, perchè, sebbene coll'aumento della rendita non crescesse, ordinariamente, il canone a carico del colono, pure l'aumento del valore, a cui dunque il colono stesso era interessato, giovava al proprietario che non doveva darne compenso alcuno, alla fine del contratto. Ciò è provato dalla formola: *completa vero tertia generatione* (od altro tempo pattuito).... *suprascripti loci* .... *sicuti fuerint culti et meliorati, ad ius* (nome del concedente) *cuius est proprietas revertantur*. Cfr. *Reg. tiburt* doc. 3, 4. *Cum omnibus suis meliorationibus revertatur*, Mar. *pap. diplom.* XXXII. E tali miglioramenti dovevano per necessità esser fatti dal colono, non solo per l'obbligo suo generale *ad meliorandum*, ma perchè spesso gli era indicata la coltivazione o determinato altro lavoro che doveva fare sul terreno: i numerosi livelli *ad pastinandum* cambiano le terre *sode* in vigne, a profitto finale del proprietario. *Reg. farf.* 67. ecc.

Ciò che il colono acquistava coi frutti della terra doveva considerarsi del proprietario, secondo una costumanza longobarda, che Liutprando (133) cambiò in legge.

Scarsità degli strumenti di lavoro e conseguente loro valore nel m. e. v. in Loria, cit., pag. 29, 131, 142.

[39] Alcuni coloni promettono al padrone che *die noctuque debeant et faciant quidquid fuerit oportunum, ut per eos* (*terrae*) *non peiorentur*. *Cod. Diplom. Orv.* Fumi, doc. 7. E la clausola *ad laborandum* è comune a tutte le concessioni di fondi a coloni.

[40] Concessione della massa Cesana con i soliti censi e coll'obbligo di quei lavori che devono farsi *secundum solitam consuetudinem*. Mar. *pap. diplom.* XXIV.

[41] Così, infatti, è stabilito di frequente: v. *Reg. farf.* 66, 67, 1134; *Reg. subl.* 59, 79, 88, 93, 142, 200; *Amiat.* XXX, *l. c.*; *Ann. Camald.* II, 139, III, 291; S. Greg., *ep.* I, 42; Gallet., *Del Primic.* ecc. doc. XLV,

La terra su cui fatica è in suo possesso, egli le dà il nome,[42] ne dirige colla sua mente il lavoro.[43] Questo gli è largo di copiosa raccolta? ed egli se ne vede allietata la casa. La raccolta è povera? non se la vedrà, almeno, rapita tutta dai diritti del padrone. La terra lo tiene a sè stretto:[44] ma non è più dessa la carcere sua, sì bene è casa e nutrice a lui ed ai suoi. La sua donna non gli può esser tolta:[45] e quando abbia fatto qualche offerta, od abbia prestato alcun servizio ai padroni, essa è madre della sua famiglia, che il costume e le leggi difendono.[46] Crescono intorno a lei i figliuoli: fanciulli, le rimangono in casa, quando la vicina

ecc. Ma non meno frequente è anche il determinare ciò che deve il colono in modo fisso, indipendente dal raccolto: così in quasi tutti i doc. amiatini cit. e in molti altri.

[42] *Casam, quam Martinus libellarius ad suam tenuit manum, Reg. farf.* 284; *terram, quam detinet Petrus septeruppe* Gall. *l. c.* XXXVI, e così frequentemente in documenti di qualunque provenienza.

[43] Spesso il proprietario indica i lavori che devono essere compiuti, ma anche in questo caso ne lascia poi l'esecuzione al coltivatore, garantendosi collo stabilire una pena pel caso che non l'eseguisca. Esempi frequenti nei documenti.

[44] V. n. 32 per l'obbligo contrattuale di stare nel fondo. Per gli affrancati poteva essere un patto della loro manomissione, da essi stessi desiderato, perchè nello stato di libertà non avrebbero altrimenti avuto modo di vivere. Es: *Doc. amiat.* cit. XIV. Cfr. Fustel de Coulanges, cit. p. 393 e seg. — *Cespes*, cfr. *Astolf.* 12, od anche *casa peculiaris*, cfr. *Reg. farf.* 79, è chiamata la terra che il padrone dà all'affrancato, e l'una espressione e l'altra mostrano pure la stabilità di tale condizione. *Removere a suis cespitibus* i detti affrancati è violare a loro danno ciò che il padrone ha stabilito, e a ciò vuol riparare colla legge suddetta Astolfo. Pei servi della gleba il detto obbligo era inerente alla loro personale condizione. Per tutti, in generale, è dimostrato dal nome, che si dà in comune a tutta la classe rustica di *manentes*, *residentes*.

[45] Nell'elenco citato delle famiglie coloniche farfensi, queste si dichiara che sono composte sempre di più persone. Si nomina il capo della casa, e subito si aggiunge *cum uxore sua:* vengono quindi i figli di cui ora si dice il nome, ed ora soltanto il numero, tenendo però distinti i maschi dalle femmine. Il figlio ammogliato non esce dalla famiglia, e quindi si dichiara se tra i figli vi ha taluno con moglie e con prole: p. es. *Sindolus cum uxore sua Aida, filius eius godaldus, aidepertus filius eius cum uxore sua aitta, filii masculus i, feminae ii; item sinderadus filius eius cum uxore sua mella, filii masculus i, femina i:* tutti hanno una casa e una sostanza stessa, cioè formano una sola famiglia. Nella quale entrano anche altri parenti, figliastri, fratelli, sorelle, cognati, nepoti. La stessa unione delle famiglie coloniche risulta da altri elenchi che si sono conservati, come anche da tutti i documenti che, in modo diretto o indiretto, ricordano la condizione delle plebi campagnuole nel medio evo.

[46] Cfr. *Ed. Liutpr.* 104, 110, 132, 139, 140.

parrocchia non li accolga per dirozzarli;[47] adulti, danno mano al lavoro, aumentandone il frutto; orfani, conservano la terra su cui sono nati,[48] senza aumento di aggravio.[49] E tutti, proprietari e coloni, riconoscono questa migliorata lor sorte derivare dal lavoro, che veniva oramai considerato come la forza che unica può trarre da natura le ricchezze.[50] Esso si fa titolo per l'acquisto della proprietà[51], non meno legittimo

[47] Questo è tra gli uffici del pievano. Si ha esempio di fondazione di chiesa rurale per questo scopo espressamente: *Reg. farf.* doc. 25. Anche nella casa padronale o centrale potevano i fanciulli esser raccolti, per essere educati ai vari lavori. Tra coloro che sono *infra casam* di una tenuta farfense, si trovano anche: *infantes masculi, Guilipertus filius Fileradi, Lupulus filiis Bonipergae, ecc.*, in numero di undici. Per lo più sono indicati col nome della madre: illegittimi od orfani di padre o figli di serve? Seguono poi, numerate a parte, le femmine. Alcuni di questi fanciulli, se non tutti, appartengono alle persone che hanno ufficio nella casa: il Guiliperto più sopra menzionato è figlio di Filerado, e nella stessa casa si trova *Fileradus faber*; così pure: *Ursus ortulanus,... Arimodus filius Ursi*, ecc. *Reg. farf.* 2280, p. 258 ztc.

[48] Nel citato elenco farfense si annoverano case tenute da donne con figli, e di tal donne qualche volta è dichiarato che sono vedove: p. es. *Auderada vidua cum filius suis Allulo, Luvualdo, cum casa et substantia;* un'altra Auderada *vidua cum filiis suis Petro, Paulo, Auderado Insula, Aupula cum casa et substantia* (*Reg. farf.* IV p. 257, t. x); *unus focularis cum una muliere vidua et filio uno* (ivi 270 v). Sono le famiglie dei defunti coloni, che rimangono nella casa.

[49] I figli di chi riceve, col patto di lavoro, il possesso di terra altrui, sono sempre presi in considerazione nel contratto. Talvolta a questo si dà una durata di più di una generazione, per lo più a terza, e qualche volta in perpetuo: in questo caso i figli subentrano nella condizione del padre in forza del contratto, come anche nel caso che il tempo sia di un determinato numero di anni, e che il colono muoia prima che questo tempo sia compiuto. Il patto più frequente però è questo, che i figli, se vogliono, rimangano sul terreno alle stesse condizioni del padre loro, o altrimenti vadano ove loro piaccia, senza nulla dovere al proprietario, ma senza egualmente avere alcun diritto verso di lui, per quello che il loro padre fece: soltanto non è rara la convenzione che possono portar via seco una parte delle cose mobili, che furono aggiunte al fondo dal lavoro del padre Cfr. *doc. amiat. l. c.* 14, 15, 17, 18, 35, ecc. E gli esempi sono frequentissimi nei regesti farfensi, sublacensi e ovunque altrove. La rinnovazione del contratto è dovuta all'interesse di tener difesi i diritti del proprietario contro il pericolo della prescrizione od altri: ma è cosa tanto abituale che, sin dal contratto originario, si stabilisce il compenso che per la *renovatura* il colono o i suoi eredi dovranno pagare al proprietario o agli eredi di lui. *Doc. tiburt.* cit. 6, *Reg. subl.* doc. 72, 75, 77 ecc.

[50] Doveva crescere, sotto tale aspetto, importanza al lavoro il concetto dominante nell'economia medievale, e manifestato principalmente col divieto delle usure, che i capitali non potessero essere per sè medesimi produttivi. Cfr. Loria, *op. cit.*, pag. 168.

[51] Cfr. *Liutpr.* 57. Nei documenti è frequente la frase *de laboratu, ex labore* e simili, colla quale si indica il lavoro come causa

di quello che fosse una volta nelle menti barbariche la conquista di guerra; è ricercato; deve sempre avere un premio,[52] e premio si fa esso stesso alla società, dandole benessere da lungo tempo ignorato.[53]

Nelle campagne, che il lavoro ha ringiovanito, la società infatti ritrova pace, e si viene riordinando. Poichè le pubbliche istituzioni non assicurano ancora tutti, nè a tutti i bisogni soddisfano, sorgono, in loro sussidio, associazioni, che, specialmente nelle campagne, a sè stesse provvedono.[54] La casa del padrone n'è il centro. Ha questa casa i fondamenti tra i ruderi del palazzo, che, ricco di ogni arte e di ogni agio, aveva già accolto il patrizio di Roma,[55] sia che cercasse egli riposo dalle cure politiche,[56] sia che volesse sottrarsi ai mali, di che lo ultima società romana fu piena.[57] Ma poichè fu vano il fuggirne, il palazzo cadde, e il padrone cambiò: dal sito suo antico, però, la casa, quantunque in più umile aspetto, domina sempre le terre soggette, che l'antica condizione dimostrano ancora nel nome conservato della famiglia romana, quando non l'abbiano mutato in quello del santo, che hanno preso a patrono.[58]

e giustificazione del diritto che si possiede su taluna cosa. E il *laboratum* è spesso in contrapposto coll'*adquisitum*, la qual parola denota ciò che si è ottenuto per diritto derivato da altra persona, per successione, per compra, o per altro consimile titolo. *Reg. farf.* 145, ecc., *doc. amiat.* II, ecc.

[52] Cfr. *Liutpr.* 116. — *Ne perdat laborem suum*, fu dato il frutto di un terreno a Teodicio, che lo aveva coltivato, senza possederlo legittimamente. *Reg. farf.* 30. — *Praemium laboris* è pei canonisti il titolo che giustifica il guadagno.

[53] Come l'agricoltura fiorisse, e fosse nei secoli precedenti il feudalismo la fonte della ricchezza maggiore v. in Loria cit. pag. 118 e seg., 130 e seg.

[54] Si possono su questo argomento vedere le osservazioni da me raccolte nello studio sulla *Associazione nel medio evo*, pubb. negli Studi senesi, Vol. IX, fasc. V, 1893.

[55] V. le ampie dimostrazioni in Fustel de Coulanges *op. cit.*, pag. 440 e seg.

[56] V. C. Plinii Caec. II, *ep.* VI. 31, pei riposi che Traiano cercava nella villa di Centocelle. E il costume imperiale era quello, ab antiquo, di tutti i patrizi.

[57] Cfr. F. de Coulanges, *op. cit.*, pag. 94 e seg.

[58] Osservando i nomi che hanno le terre nel medio evo, si vede che parecchi fra essi derivano da fatti particolari accaduti nel luogo o da sue particolari condizioni naturali o topografiche; che molti hanno il nome dei santi, preso dalla chiesa che era stata in essi fabbricata o dai luoghi ecclesiastici, a cui appartenevano; ma i più si vede che hanno

Alla casa del padrone, [59] ed alle terre che da presso egli ha per sè riservate, vanno, per i servigi, i pagamenti, [60] i lavori, [61] tutti coloro che ne dipendono, e che hanno, in cerchio più ampio, le case [62] sulle porzioni di terra da ciascuno lavorate, [63] cinte queste a lor volta dalle altre terre, che sono, per il pascolo sopratutto, lasciate in comune. Al di là di questo confine si trova solitudine e pericolo, mentre al di qua si ha sicurezza e consorzio, si ha ogni cosa necessaria, il forno, la mola, il mercato, lo spedale, la chiesa, [64] e non andrà molto che

nomi di famiglia, romana, colla terminazione che ne denota l'antica appartenenza. Prove abbondantissime in tutti i documenti.

[59] Detta nei documenti la *casa domnicata*, come *domnicatae*, *domnicales* si chiamano le terre di cui il padrone ha direttamente il possesso, e che fa coltivare a suo conto: *Doc. Amiat. l. c.* 36, 52, ecc. *Reg. farf.* 87, ecc.

[60] Es. *Doc. Amiat. loc. cit.*, n. XXXV, XXXVIII, ecc. nei quali i livellari del monastero si obbligano a fare i pagamenti in *cella vestra*, cioè alla chiesa, dipendente dalla badia, a cui i beni presi a livello appartenevano. Altre volte si stabilisce che il proprietario manderà a riscuotere, per mezzo di un suo rappresentante, il canone: ivi n. XXVIII, ecc.

[61] Es. ivi XVI: Desiderio prende a livello terre della Chiesa di S. Colombano, e promette *facere angarias in pertinentia* sancti Columbani. Fra queste è il patto di fare i lavori ove al padrone farà d'uopo, e per conseguenza sulle terre che egli non ha dato a colonia: *doc. amiat.* I, XIV, ecc.: frequenti esempi nel reg. farf. ed altrove. Da *Rot.* 145 si vede che il proprietario impiegava nei lavori di costruzione i suoi dipendenti, e soltanto chiamava un maestro comacino per dirigere il lavoro, *ad opera dictandum*.

[62] Queste case sono le *aldiariciae*, *massariciae*, *coloniciae*, dette così nei documenti secondo la condizione del coltivatore: *Doc. amiat. cit.*, LIII, ecc., *Reg. farf.* 74, 87, 111, ecc.

[63] Perciò sono chiaramente indicate quando se ne dice il nome del colono, come si ha esempio continuo nei documenti. In questi talvolta si trova la frase di *terrae singulorum hominum*, che indica, a mio avviso, le terre date a colonia individuale, messe in contrapposto con quelle tenute dal proprietario: *usque terram s. Mariae* (domnicata) *et singulorum hominum*; ... *terra s. Angeli et singulorum hominum*; *Reg. farf.* 362, 460. Nella massa torana si hanno le *portiones toranorum hominum*, *Reg. farf.* 290, forse nello stesso significato. E così può interpetrarsi anche la espressione di *casae peculiares* detta delle *casae coloniciae*. *Reg. farf.* doc. 79.

[64] Fra le accessioni dei fondi egualmente si trovano gli *xenodochia Reg. farf.* 300, e con maggior frequenza i fondi stessi si descrivono *cum molendinis, aquimolis, ecclesiis*, ecc. Spesso il proprietario ne faceva privativa: *Nullius hominum personam ibi audeat aquimolum construere absque consensu abbati...., Reg. subl.* 10; Mar. *pap. dipl.* XLII ecc. E della chiesa il proprietario era costruttore e patrono: *Doc. amiat. cit.*, IV, VIII, Gallet., cit. 38, 45, *Reg. farf.* 439, ecc.

altro ancora vi si avrà, ogni pubblico ufficio ed anche il sovrano. Essa stessa la casa annunzia nel suo aspetto il mutamento che avviene: si circonda di torri e di fosse, l'insegna del signore si spiega sull'alto, nelle stanze non è suono che d'armi, e sulla spianata le forche si levano.[65] Attorno, giù in basso, si aggruppano abitazioni, nelle quali vien gente, sempre più numerosa, che dai servigi di ossequio prestati al signore guadagna la vita. Sono i vassalli, che non lavorano, ma, vivendo del lavoro degli altri,[66] fanno per sè privilegio degli onori e dei pubblici uffici. Il lavoro, in conseguenza, ritorna ad esser tenuto come proprio soltanto di chi non può uscire dalla schiera del volgo, e cade nel tempo stesso sotto nuova gravezza, giacchè deve provvedere anche ai molti che non vi abbassan la mano. Il feudalismo fu disastroso al lavoro: portando la lotta fra quegl'interessi che già erano in pace, mise a contrasto le due categorie di persone, nelle quali la società si divideva, coloro che lavoravano e gli altri che del lavoro non proprio coglieva-

[65] Per effettuare questa trasformazione, voluta dal bisogno della difesa specialmente nelle terre esposte alle invasioni degli Arabi o di altri nemici, per cambiare cioè le campagne in luoghi fortificati, si facevano anche speciali concessioni di terre coll'obbligo di edificarvi il castello. Il più antico documento di costituzione di feudo nella campagna romana è dovuto appunto a questo scopo: nel 946 Leone, vescovo di Velletri, concede a Demetrio di Melioso, console e duca, un monte con un casale per ridurlo a castello (Borgia, *St. di Velletri,* 158). In seguito gli esempi si fanno sempre più frequenti: *Casale qui vocatur Augusta, cum monte ad castellum faciendum;.... montem qui vocatur Petra, ad castellum faciendum;.... monte qui vocatur Cerreto, in quo castellum construi debetis....* *Reg. subl.* 10; *Ann. Camald.*, IV, c. 605, 609, 612; *Reg. farf.*, 513, ecc.

[66] Parte dei vassalli, che faceva vita col signore, o spesso doveva trovarsi con lui militando e per altro ufficio, si manteneva cogli assegni che ne riceveva o coi frutti delle terre a questo scopo assegnate. Es.. Beraldo abate farfense concede a Berardo figlio di Rustico di Crescenzio dodici casali, che suo padre aveva già posseduto, e aveva assegnato *suis equitibus cum omni utilitate. Reg. farf.* 1313. Un'altra parte di fedeli o vassalli poteva vivere sulle terre, la cui concessione poteva originare il rapporto feudale, e occuparsi di lavoro: ma anche questi si distinguevano sempre dai lavoratori ordinari, sia per gli uffici a cui potevano esser chiamati, sia per maggiori diritti che avevano, sia per non essere sottoposti ai servizi umili che potevano essere imposti ai coloni. Es: l'ab. farfense, volendo ricostruire il monastero, impone ai suoi uomini di far giornate di lavoro, preparar calce, trasportare sassi e legname, ma dichiara che devono esserne eccettuati coloro che hanno feudi. *Reg. farf.* 1154.

no il frutto.[67] I primi, perciò, preso fastidio della lor condizione, lavorano fiacchi e con sempre minore utilità; gli altri, per fare argine a questo danno, aggravano e rendono fissi i tributi, prima variabili in proporzione al prodotto: tentano allora quelli di sottrarsi alla oppressione crescente, abbandonando le terre; ed ecco i signori a cercare tutti i mezzi per trattenerveli, e pronti li trovano nella potestà sovrana che loro il feudo concede, trasportando sulle persone i diritti che prima avevano, e non senza limite, sulla terra e sul lavoro soltanto, e facendo le leggi quali erano richieste dai loro interessi.[68] Che cosa rimane alle plebi per difesa suprema? non altro che la violenza e la infrazione della legge.

[67] Il bisogno di rendere più proficuo ai suoi interessi il lavoro cresce nel proprietario pel feudalismo, perchè da una parte diminuisce il numero dei lavoratori e dall'altra crescono le spese pel mantenimento della corte, degli armati, ecc. Quindi vengono le violenze feudali, dirette non tanto a guadagnare estensione di terre, quanto di procacciarsi mezzi di lavoro. Es: I monaci farfensi si lagnano che Guiliperto li ha spossessati del gualdo Moiano, di cui portò con violenza gli uomini a Rudiperto, *et misit illos secare foenum et messem portavit foras. Reg. farf.* 1280, p. 272. In questo stesso documento si dice di altro feudatario: *terras et homines invasit et possidet.... Homines, quos nobis iniuste tulit, de die in diem non cessant nostros homines molestare: in nostris castellis furantur et diripiunt quicquid invenire possunt. Similiter et in villis faciunt*, ecc. Patti con feudatari, perchè questi si astengano dal molestare terre e coltivatori, *Reg. farf.* 1077, 1078, ecc. Volontari assoggettamenti per aver difesa contro tali violenze, *Reg. farf.* 1163, 1303, ecc. Simili inconvenienti doveva già reprimere Carlomagno, a cui era riferito che *fortiores vassi.... operas, collectiones frugum, arare, seminare, runcare, caricare vel cetera his similia a populo per easdem vel alias machinationes exigere consueverunt.... Capit. ital.* 119, PADELL. 361.

[68] Il proprietario aveva nel suo diritto feudale di giurisdizione un mezzo sicuro per difendersi nella lotta contro i lavoranti da lui dipendenti. Es. Il Conte Tazione cede a Farfa molti diritti su terre e loro uomini: si riserva quello di catturare, ma anche questo cede quando si tratti di arrestare i coloni fuggiaschi *cum facultatibus ecclesiae:* gli altri che tentavano fuggire erano arrestati da lui stesso. *Reg. farf.*, 1311. Cfr. *Lib. diurnus* LIII. V. anche LORIA *op. cit.*, 122 e seg. ove la necessità dei proprietari di avere maggior profitto dalle loro terre è dichiarata come la causa del feudalismo, i poteri derivanti dal quale altro non sarebbero stati che mezzi escogitati dai proprietari per soddisfare alla detta loro necessità. Che questo fatto abbia contribuito alla diffusione del feudalismo può bene ammettersi: che ne sia stata causa determinante non direi. Il bisogno economico dei proprietari non era conseguenza della nuova condizione loro fatta dal feudalismo? questo dunque non potrebbe esserne l'effetto, se si guarda alla origine ed ai caratteri della istituzione.

Nelle campagne si diffonde l'associazione segreta, da cui sovente erompe la vendetta con fuoco e con sangue.

Che i rustici si associassero era antico e necessario costume. Quando non li tenne più uniti nella schiavitù la volontà e l'interesse del padrone, altre ragioni essi ebbero per unirsi spontaneamente in società, sol potendo con questo mezzo conseguire quei comuni vantaggi, a cui le forze separate de' singoli avrebbero inutilmente atteso. Talvolta si associavano per costruire in mezzo ai campi una chiesa, per aver la scuola e l'ospedale, per farsi il sepolcro comune in sacro recinto. [69] Altra volta si domandavano all'associazione i mezzi per fare lavori, pagare tributi, prestare servigi, che separatamente non si sarebbe potuto. [70] Ma sopra tutto consigliò e resse tali unioni delle genti agricole la necessità del difendersi, fosse contro i nemici che, dal mare e dai monti, di quando in quando si riversavano sui campi, [71] fosse contro i potenti della società, cui cresceva alterigia il sudore delle plebi. Perciò furono combattute. Il ricordo e il divieto di congiure campagnuole si ha fin dalle leggi longobarde. [72] Ma più severe si fanno contro esse le leggi dei franchi, [73] perchè più prossime al feudo: severissime

[69] Centosettantasette bifolchi della campagna viterbese promettono offerte alla chiesa di S. Maria Maddalena, perchè in compenso sia data a tutti della loro società assistenza nell'ospedale ivi annesso, nel quale perciò devono essere riserbati per loro tre o quattro letti, e perchè poi sia loro data nella chiesa stessa la sepoltura. *Doc. amiat.* cit. LXIX.

[70] L'ab. Benedetto concede ad una associazione di 29 persone terre per farvi case: ed orti *Reg. subl.* 34. Caloleo di Roma concede a 10 *socii* e *laboratores* alcuni fondi in territorio tiburtino, Ivi 93. Pietro ab. di S. Gregorio cede ad Ottaviano, a tre suoi figli e ad altre 37 persone lo stagno in Campo Maggiore col diritto di pesca. Ottaviano è fatto priore, e deve fare osservare le regole del contratto: gli altri sono tutti *scolenses*, e fuor di essi nessuno può pescare nel detto stagno, fatta eccezione pei monaci nel modo contrattato. *Ann. Camal.* III. 323. — Frequenti sono i consorzi fra vicini per lavori di comune interesse: se ne occupano specialmente gli statuti. Per una associazione di ortolani in Roma v. *Eccles. S. M. in Vialata Tabular., ed.* HARTMANN, Vindob., 1895, doc. n. LVII.

[71] Il caso era talvolta preveduto per rimettere il canone al lavoratore. *Quando... minime laborare non potueritis per hostes paganorum aut christianorum, tunc remaneat ipsam pensionem, et nihil dare debebitis. Reg. subl* 74 e 77. Però si tratta di lavoratori di saline. Ma anche i campagnuoli erano egualmente molestati: v. n. 31.

[72] *Rot.* 279, 280; *Liutp.* 134, ecc.

[73] *Cap. Harist.* 779, c. 14,16; *Mem. olonn.* 822. c. 4; BORET I. 50, 51, 318.

quelle del tempo in cui il feudo, dominando, può far punire negli attentati contro a sè mossi la minaccia ad istituzioni sociali. Perfino la Chiesa leva il braccio contro le turbe, che di marre e falci fanno armi per la difesa dei loro interessi: non tanto perchè gli ecclesiastici sono entrati anche essi, colle temporali dominazioni, nell'ordine dei feudali; quanto perchè in quelle congreghe, fra gente rozza ed irritata, si vedevano riprender vita gli avanzi del paganesimo, non ancora completamente disfatto. Potevano, contro tanti e cotali nemici, aver modo o speranza di vittoria gli asserviti sui campi? nè vittoria avrebbero mai conseguito, se d'altra parte non fosse sorto per loro un ausiliario potente.

E tale fu ancora una volta il lavoro. Non quello certamente che chiedeva per sè aiuto nelle campagne, ma l'altro che in questo tempo stesso ringiovaniva fra le ruine delle vecchie città. Città e campagne, che avevano formato fin dal tempo romano un sol corpo, non furono separate dalla conquista germanica. Villaggi rurali, che formassero, come poi si disse, comune, assai raramente s'incontrano, mentre è frequente, invece, nei documenti del medio evo la dichiarazione dell'esser taluno abitante di villaggio campestre e appartenere insieme a città. [74] Ma questa unione fu rotta al tempo feudale. Respinta allora fuor delle mura cittadine la giurisdizione del conte, le città non solo non ebbero più comune col loro antico territorio il governo, ma sempre più se ne distinsero per modo di vivere, per propri interessi, e soprattutto per la nuova energia che ne portò a meravigliosa altezza il lavoro.

A questo le città erano state, per lungo tempo, assai men propizia sede che le campagne. La guerra, la miseria, lo spopolamento avevano tolto vita alle città. Se già ai suoi tempi doveva Gregorio Magno darsi cura perchè in Roma non fallisse l'ultimo argentario che vi era restato, [75] si pensi quali fossero le città minori, e quale dovesse esservi la condizione del lavoro, quando, stesa sulla società la barbarie, i bisogni

[74] Ranciolo *de civitate tuscana et abitator vico Columnate: Doc. amiat* cit. V. — Cfr. Schupfer, *Una profes. di legge gota dell'anno* 769. (Riv. ital. per le sc. giur. II.).
[75] *Epist.*, XI, 26.

della vita si fecero minimi, e ad essi potè ciascuno, in gran parte, da sè medesimo provvedere. Le campagne specialmente poco o nulla domandano più alle città. Nelle case dei rustici si fanno rozzamente le cose più necessarie alla famiglia e al lavoro, [76] e nella corte, che cinge la casa padronale, si attende per tutti a ciò che richiede una speciale attitudine. [77] Quivi lavorano i servi ministeriali, di cui fanno molto conto, sopra gli altri innalzandoli, le leggi longobarde; [78] sono quivi gli uomini manuali, di frequente menzione nei documenti, i quali chiaramente li distinguono dagli agricoltori [79]; sono questi gli artefici, di cui Carlomagno voleva provveduta ogni sua villa, non soltanto pei lavori più comuni, ma per quelli ancora che servono alle comodità ed al lusso. [80] Le donne attendevano principalmente ai telai. Gli antichi ginecei non erano stati chiusi, [81] e neppure le schiave mancavano: [82] tra le filatrici delle corti regie l'editto longobardo condan-

[76] Fra gli obblighi dei rustici v'è pur quello di fornire strumenti di lavoro. Due uomini di Nonantola devono dare ogni anno *falces prataricias bonas* TIRAB., 67. Un colono *reddit vomeros quatuor. Mem lucch.*, V, 1758). I rustici di Calusco dovevano fra l'altro ai loro padroni *cotenas ad ignem et vasa caquinae et tinos* ... PERT. III, pag. 52, n. 70. Frequente è il tributo della canapa filata: *isti qui supra in isto colunnello scripti sunt debent.... mattum canapae.... Reg farf.* 1280.

[77] Cfr. GREG. M. *ep.* XII, 19. Il pontefice incarica il suddiacono Antemio, rettore di beni della Chiesa, che *apud se in domo tollat artificem* per fare 24 selle. V. note seguenti, e Cfr. PERTILE, III, pag. 93, n. 73, pag. 20, n. 86.

[78] *Rot.* 76, *De illos menisteriales dicimus qui docti domui nutriti aut probati sunt* Id. 77-102. Hanno maggior prezzo che i rusticani: ivi 103-126. Il loro prezzo poi varia secondo la loro capacità: *si quis.... ministerialem occiserit probatum aut doctum, componat sol. L.*; *de alio vero ministeriale, qui secundus ei invenitur,... componat sol.* XXV.

[79] *Homines manuales infra casam in Forcone, Perto caballarius, Fileradus faber, Grossolus cocus, Valerius et Ursus pistores, Teudipertus ortulanus*, etc. *Reg. farf*, 1280; *Servos et ancillas manuales*, ivi, 175, etc.

[80] *Capit. de villis*, cit. 45. *Unusquisque iudex in suo ministerio bonos habeat artifices, idest fabbros, ferrarios, aurifices, argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, ... saponarios, siceratores, pistores, retiatores, et reliquos quos ad numerandum longum est.*

[81] Il vescovo di Verona cede al suo clero *de vestimentis quae de pisile veniunt vel ginicio decimam partem.* UGHEL. V. 708. Cfr. LAVASSEUR cit. II, 115. *Capit. cit.* 43. *Ad genitia nostra opera ad tempus dare faciant, id est linum, lanam*, ecc. 49. *Ut genitia nostra bene sint ordinata* ecc

[82] *De mancipiis quae bene laborant ... Quae mediocriter laborant... Reg. farf.* 1280.

na la donna, che ha macchiato la libertà col maritarsi ad un servo, [83] e il re vi può anche rinchiudere, quando così lo ispiri Iddio, la religiosa, che non abbia tenuto fede al suo voto. [84]

Da tutto questo non si deve però concludere che al lavoro delle città sia mancato ogni modo di trarre innanzi la vita. Le fabbriche dei palazzi reali, la frequente fondazione di chiese, le zecche, i restauri alle mura e talvolta anche agli antichi monumenti, i mercati, i giuochi, la cura delle vie e degli acquedotti, la costruzione delle navi fanno che non si estingua nelle città ogni lavoro, e in quelle specialmente che conservavano od acquistavano superiorità sulle altre. E così potè conservarsi attraverso il medio evo quella parte della eredità di Roma, che fu più tardi favilla a gran fuoco, e che frattanto il lavoro, quasi sentendone il pregio e il destino, tenne difesa da straniero contatto, con mezzi che Roma stessa, quantunque per altro scopo, aveva insegnato. Parlo dei collegi delle arti, che, non più essendo, quali furono nella decadenza dell'impero, strumento a tirannide, continuarono nel medio evo con diversa fortuna [85]. Se rari ne sono i ricordi, come di ogni cosa che riguardi la vita umile del popolo, essi tuttavia non mancano interamente, nemmeno nei secoli più muti e più oscuri. A Roma e a Ravenna le scuole delle arti prendono parte, cogli altri ordini dei cittadini, alle elezioni dei papi e degli arcivescovi, alle pubbliche solennità, alle lotte cittadine, alle insurrezioni contro i governi [86]. A Fi-

[83] Rot. 221, Liutp. 24.

[84] Liutp. 30. Le decisioni conciliari si riferivano anche ai lavori fatti nei ginecei relativamente all'osservanza dei precetti della Chiesa. V. *Conc. Meld.* in Mansi, XIV, 840.

[85] Cfr. L. M. Hartmann, *Urkunde einer römisch. Gärtnergenossensch. vom Iahre* 1030, *Einleitung*. (Freiburg, 1892).

[86] *Liber. diurn.* cit. LIX-LXIII. Frequenti esempi nel *Lib. pontif.* (ed. Duch.) e nelle vite di Agnel, Ravennate. Cfr. anche Mansi, *Conc. coll.* XII, c. 719, ann. 769, ove è detto che l'elezione pontificia avveniva, oltre che per opera del clero, anche dei laici *et ex aliis ordinibus*. *Ordo* significa anche la corporazione, la scuola: lo dimostra il nome di *Ordo de casa Matha* portato dall'antichissima corporazione dei pescatori ravennati. Cfr. Diehl Ch. *Ét. sur l'admin. byzant.* 310 e seg. (Paris 1888) e Hartmann, *Untersuch. zur Gesch. der byzant. Verw. in Italien*, pag. 62 e seg. (Leipz. 1889). Anche Hartmann, *Urk. einer röm.* ecc., cit., pag. 11, note.

renze [87] e a Venezia [88] le corporazioni artigiane s'intrecciano colle leggende che di queste regine son la prima corona. Le epistole di Gregorio Magno [89], i papiri diplomatici [90] attestano viventi anche in altre città d'Italia le fratellanze degli operai. Molte di queste perirono senza dubbio fra gli sconvolgimenti che le invasioni portarono, o si ridussero a vita del tutto povera e ignorata: ma altre resistettero, sia per propria vitalità, sia perchè utili agli stessi conquistatori, che avevano sulle persone associate, più che sulle disperse, facile la vigilanza e solida la garanzia per l'adempimento degli obblighi ad esse richiesti. Paolo Diacono fa cenno degli operai costruttori di navi [91], che rammentano i dromonari del tempo bizantino e quelli a cui qui in Pisa Gregorio Magno scriveva [92]. In Piacenza si ha notizia della corporazione dei saponai [93], in riscontro a quella della medesima arte, che lo stesso pontefice ci fa conoscere in Napoli [94]. Nei documenti di tutto il medio evo, e specialmente fra i testimoni degli atti, non sono rare le menzioni dei maestri di questa o quell'arte [95]. E il nome di maestro è indizio che esiste la scuola [96], vale a dire l'associazione, dove intorno ai provetti lavorano i nuovi, che se ne fanno seguaci. Questi sono i *pueri,* i *discipuli*: sono i *collegantes,* che le leggi longobarde espressamente attestano aver lavorato sotto la guida dei maestri, nella famosa arte dei comacini. Dalla Lombardia questa si era già diffusa altrove in Italia, quando chiamò a sè l'attenzione del legislatore longo-

[87] Cfr. VILLARI, *Le origini del Com. di Fir.*, negli *Albori della Vita italiana*, Vol. I.

[88] A. SAGREDO. *Sulle consort. delle arti edificat. in Ven.* 1856.

[89] IX, 102; X, 26.

[90] MAR. cit. CXIV, CXXI. Cfr. anche GALL. *Del primic.*, cit. pag. 259.

[91] IV, 20: *misit Agilulf rex Cacano regi Avarorum artifices ad faciendas naves....*

[92] XIII, 33.

[93] TROYA, *C. D. L.* doc. 566, 591.

[94] X, 26.

[95] *Signum manus Teupuli magistri ferrarii; S. m. Grimacionis filii magistri ferrarii; S. m. Gaipertuli ferrarii; S. m. Raifridi ferrarii, Reg. farf.* 240, 274, 329. *Nicto sartore* è testimonio in un atto di Farolfo tessitore. GALL. cit. doc. 43: Altri *magistri* in TROYA C. D. L. n. 689, 726, 889, 972. cfr HARTM. *Urk.* cit. pag. 10 n. 6 per le menzioni di parecchi *magistri.*

[96] CASSIOD. *Var.* VI, 6.

bardo, che volle assicurare il risarcimento a chi lavorando avesse infortunio [97], e fissare le mercedi che, secondo la qualità del lavoro, dovevano pagarsi [98]. E in tutta Italia, e poi anche fuori, questa corporazione, che non comprendeva soltanto l'arte dei muratori, ma tutte le altre con essa attinenti, dagl' ingegneri architetti sino ai più umili manovali, lasciò traccie, sia coi documenti che ne attestano le numerose diramazioni, sia cogli emblemi sociali scolpiti sui monumenti di sua fattura, sia coi ricordi dell'avere essa avuto, nei vari luoghi, la scuola, gli opifici, il sepolcro in comune [99]. Se di altre corporazioni non si hanno eguali memorie, ciò deve soprattutto attribuirsi alla qualità dell'arte loro, che, più umile e meno durevole ne' suoi prodotti, non valeva a sollevarle da povera condizione. Appena, infatti, si giunse a quel tempo che anche i più modesti lavori fece risorgere a qualche prosperità, le corporazioni qua e là ricompariscono, e si fanno poi sempre più numerose e potenti. Molte, senza dubbio, se ne formano in questo tempo di nuove, ma prendendo esempio dalle già esistenti, le quali in sè portano, e a quelle comunicano i segni della non mai interrotta discendenza romana. I nomi sono gli antichi: scuole, maestri, primicerio, secondicerio, saccellario, capitolare, consoli [100]. Eguale all'antica è la condizione dei soci, tanto pel vincolo che li unisce alla corporazione, quanto per la specialità delle regole a cui sono sottoposti, in ciò massimamente che riguarda gl' interessi dell'arte. Ognuno che v' è ascritto paga tuttora, come in antico, una tassa [101]; come in Roma ed in Costantinopoli, così nelle città d'Italia è tuttora stabilita la contrada, nella

[97] ROT. 144, 145 *De magistros commacinos.*
[98] *Memoratorium de merc. magistri commac.* I-VIII.
[99] V. MERZARIO. *I maestri comacini*, Milano, 1893.
[100] *Patronus scole sandalariorum.... pro omnibus scolensibus....* GALL. cit. 298. Gli ortolani di Roma nel 1030: *priorem tibi tenemus et non disrumpimus scholam quod tecum facta habemus Eccl. S. M. in V. L. Tabul.*, cit. LVII. *Consortes scole piscatorum* nel 943; *Capitularius scole negociatorum* nel 954; la *schola piscatorum* ha pure il *saccellarius* e il *primicerius:* sono tutti documenti ravennati, FANTUZZI, *M. R.*, I, 133 n. 25, 149, 33, 228, 72, 385, 9: Cfr. HARTMANN *Z. Gesch. der Zünfte im früh. m. a.* in *Zeitischr. für Social und Wirthschaftg.* 1894, pag. 114 e seg. *Consules communitatis boum* in Roma, *Reg. farf.* 115, ecc.
[101] *Introitura*: cfr. GREG. M. *ep.* X, 26.

quale può ciascun'arte aver luogo [102], e così si conserva ancora una sostanza in comune, per provvedere ai bisogni della corporazione e dei soci. Non in modo diverso da ciò che avean fatto i pagani, ogni arte continua ad avere un celeste patrono, il quale, se non è più l'antico nume, ha però, come questo aveva avuto, in una qualche sua attinenza coll'arte stessa la ragione dell'esserle stato preposto. Affinchè la legge e l'ordine pubblico non sentano offesa, il magistrato anche adesso veglia sulle corporazioni, secondo che avevano già stabilito le costituzioni imperiali: le quali, avendo dato, nelle due capitali, tale ufficio al prefetto urbano [103], questi lo mantiene nella Roma medievale, e ne trae modo per avere con sè il popolo, nelle sue ambizioni contro il papato e l'impero: la storia di Roma, nei secoli X e XI, ne dà esempio continuo. Perfino la interna composizione dei collegi, formata ad imitazione della costituzione municipale romana, non ha avuto notevole mutamento, di maniera che ha potuto, dopo che le corporazioni ebbero toccato la cima della loro potenza, essere da queste trasmessa nei municipi italiani, che dalle arti sorgevano, e che così si comprende come abbiano dato la veste della classica antichità alla loro vita tutta nuova e borghese.

Alla quale vita, però, le corporazioni non sarebbero giunte a dare sostanziale alimento, se non avessero prima esse stesse ricevuto un innesto, che le rese feconde di civile libertà. Le gilde germaniche dettero nuovo vigore alle corporazioni romane. Vecchie erano già queste, e lavoravano pacifiche ed umili, quando le gilde, fra le armi e i banchetti giurando guerra a chiunque desse ai lor soci molestia, si annunziarono la prima volta all'Italia. Ma, quantunque diverse, pur s'in-

[102] Sono questi luoghi le *stationes*. *Statio* Greg. M. chiamava il banco dell'argentario ultimo che restava a Roma: *ep*. XI, 26. cit. *Stationes* chiamano le loro botteghe i macellai di Ravenna, e sono confinanti le une colle altre, Fant. cit. I, 385 n. 9. I pescatori ravennati chiamano le loro stazioni *camere*, come καμάραι si dicevano a Costantinopoli. Cfr. I. Nicole Λέοντος τοῦ Σοφοῦ το ἐπαρχικὸν βιβλιον, *Le livre du Préfet ou l'édit de l'empereur Lèon le sage sur les corperations de Constantinople. Teste grec.... avec une traduction latine, etc.* Genève, 1893, XVII, 1. Cfr. anche Hartm. *Z. Gesch.* etc. cit. pag. 112-113.

[103] *Cod. iustin.*, I, 28, 4.

contrarono le une colle altre, e si unirono. E come nelle campagne le gilde avean fatto sollevare audacemente le fronti troppo oppresse sui solchi; così nelle città trassero fuori delle officine le plebi, e le spinsero a domandare colle armi la libertà per quel lavoro, che non era più giusto nè possibile oramai che vivesse suddito e oscuro. Ora che si aprono, pel ridestarsi della vita cittadina, tante fonti di nuova ricchezza, quel lavoro trae vantaggio anche dal fatto, che prima gli era stato dannoso, della divisione fra campagna e città, non solo perchè non ha concorrenza da fuori, ma perchè sottomette la campagna stessa, obbligando a tributo il signore feudale. Questi, infatti, mentre, per gli uffici cui deve attendere, per la nobiltà del suo stato, per la mancanza della necessaria attitudine, si tiene sdegnosamente lontano da contatto artigiano; ha poi egli, più che altri, desiderio e bisogno dei prodotti di quel lavoro che tanto nelle città rifiorisce, e non può quindi fare che le ricchezze delle sue terre non concorrano a fecondarlo, e che non fortifichi egli stesso quel monopolio, di cui le arti anche contro di lui si fanno trincera. Ed altro ancora le mutate condizioni economiche domandano al signore di feudo. Mentre fra le industrie e i commerci il denaro si aumenta e più rapido circola, egli rimane fuori della benefica corrente, perchè a lui la rendita vien sempre eguale, e per lo più non porta, per le mani de' servi della gleba, che prodotti di natura. Eppure egli stesso non potea più fare a meno di denaro abbondante, non tanto perchè solamente con questo poteva acquistare i prodotti, a lui utili, del lavoro delle città, quanto perchè non avrebbe altrimenti potuto accrescere intorno a sè la difesa, per reggere alla guerra che, in più modi, le monarchie gli facevano oramai non meno che i comuni. Cercare aumento di ricchezza in più estesa coltivazione di terra era malagevole partito e di dubbia riuscita. Da un lato, pel rapido propagarsi dei comuni e per la vigorosa rivendicazione che ogni Stato faceva de' propri diritti, le terre feudali soffrivano diminuzione continua; [104] dall'altro, l'imporre, come allora si faceva, i prezzi

[104] Federico II, seguendo l'esempio di Ruggiero I, fu più di ogni altro del suo tempo severo e fortunato in tali rivendicazioni. V. *Constitutiones regni Siciliae,* III. 4 e 5, e cfr. anche WINSPEARE, *Storia*

per legge, il vietare l'esportazione e favorire invece l'ingresso ai prodotti di fuori, [105] rendevano minimo, e talvolta annientavano il guadagno che il proprietario avea sperato. Che se questi, tutto ciò non ostante, avesse pur voluto dare utile rinnovamento alla sua proprietà, altro ostacolo gli si poneva dinanzi, ed era che, per gli antichi contratti, i suoi coloni non potevano avere mutamento di condizione, tanto che a lui nemmeno giovava l'aumento di valore, che, pel contatto colle vie e coi centri del rinnovato commercio, poteva qualche sua terra aver pure ottenuto. Quindi altro non resta al grande proprietario che sciogliere e cambiare in nuove le sue relazioni col lavoro della terra. Soltanto quando egli avrà tolto ai coloni la veste del servaggio, potrà non avere più verso di loro quei vincoli, che, formatisi in tempi essenzialmente diversi, gli riescono ora così nocivi; soltanto quando saranno fatti del tutto liberi, potranno i coloni estendere il lavoro, trafficarne i prodotti, non aver motivo di abbandonare per la città la campagna; soltanto, dunque, quando tal mutamento sarà effettuato, potrà il proprietario chiedere al lavoro della terra quanto il nuovo stato della società a lui stesso domanda. E perciò si vedono da ogni parte cadere gli antichi legami, e popolarsi le campagne di coltivatori liberi, [106] coi quali l'antico signore, venendo a contratto, deve usare mitezza e riguardo, perchè i

degli abusi feudali, pag. 16, e Del Vecchio, *La legislazione di Federico* ecc. Cap. II, § 2.

[105] Fin dal tempo romano e bizantino si avevano le leggi annonarie, per creare artificialmente abbondanza locale e impedire carestia. Si conservarono nel medio evo. Cfr. Cassiod. *Var.* XI, 11, *Edictum de pretiis custodiendis*, ed anche VII, 12; XI, 12. Per l'ed. cit. di Leone il savio v. Hartm. *Z. Gesch.* cit. pag. 112.

Fed. II. segue gli stessi concetti economici: *Constit.* III, 28, 29, 30. Le leggi dell'annona, la costituzione dei grascieri, ecc. negli statuti comunali sono a tutti notissime. Cfr. Cibrario, *Econom. polit. del m. e.* II, 25; Bianchini, *St. delle finanze nel r. di Napoli*, I, 35 e seg., Poggi, *Cenni storici delle leggi sull'agricoltura in Italia*, pag. 173 e seg.

[106] Es. in Pertile, III, pag. 159 n. 49. Parlano di quest' argomento anche Loria *Analisi*, ecc. cit. pag. 148 e seg., e G. D'Avenel, *Hist. économ. de la proprieté, des salaires, des denrèes, etc. depuis l'an.* 1200 *jusq'à a l'an.* 1800, pag. 180, 195, 203, 240: pur convenendo nelle loro conclusioni intorno ai fatti, non mi sembrano sempre adatte le osservazioni che, l'uno in modo diverso dall'altro, fanno per dimostrarne le cause e le vicende.

nemici suoi, i comuni ed i principati, corrono con lui a gara sullo stesso cammino, dando utile, se non disinteressato, soccorso alle genti de' campi. I comuni ne comprano intere popolazioni, e le affrancano;[107] fanno leggi per vietare che i proprietari abbiano servi; accolgono nella cittadinanza i fuggiaschi; estendono per le campagne numerose franchigie; con ogni mezzo aiutano i lavoranti della terra a sciogliersi, ove ancora durasse, dalla signoria feudale.[108] I principati non fanno di meno: cercano anch'essi fra i lavoratori gli alleati contro il feudo, che è nemico d'entrambi; fattili a sè amici, li rendono poi forti; e il lavoro, infatti, è nelle monarchie, che maggiormente fioriscono, più che altrove protetto e felice. Normanni e Svevi ne hanno dato grande esempio in Sicilia. Le vittorie in Oriente ed in Africa aprono colà nuove strade al commercio.[109] Cronisti e poeti non sanno che cosa vantar meglio nel loro paese, se l'agricoltura floridissima, se gli edifizi ricchi di ogni arte, se le manifatture che diffondono per tutta Europa maravigliosi prodotti.[110] Ai feudatari viene colà ritolta la troppa potenza, di cui il peso era tutto sulle genti di lavoro:[111] gli uomini liberi aumentano,[112] sorgono città nuove, si aprono strade, si asciugano paludi, si esplorano miniere, si corregge la moneta, fiere e mercati si moltiplicano,[113] ed il lavoro viene rimesso nell'onore dovuto, tanto che alle persone ad esso dedicate il regno di Sicilia dà, per primo in Europa, il seggio nel Parlamento, chiuso fino allora ad ognuno che non fosse di chiesa o di feudo.[114] Per le stesse ragioni venivano prosperando ogni dì più le condizioni del la-

[107] Cfr. RUMOHR, *Urspr. der Besitzlosigk. der colonen im neur. Toscana*, Hamb. 1830; SANTINI, *Gli abit. del contado nel sec. XIII* (*Arch. Stor. ital.*, IV; 17, 1886): quivi son riportati i più importanti documenti delle affrancazioni fatte da Bologna e Firenze.

[108] V. es. in PERT. *III*, note alle pag. 61, 77, 156 e seg.

[109] Cfr. MALATERRA, *Cron.* nella *Bibliot. Hist.* CARUSO I, 229, e BIANCHINI, *St. econom della Sicilia*, pag. 37 e seg.

[110] Cfr. MURATORI, *Antiq. ital.* diss. XIV.

[111] V. *Constit. r. Sic.* I, 49, III, 1, 5, 26, 27, 32, 60, ecc. Cfr. WINSPEARE cit. n. 51-53.

[112] V. *Constit. r. Sic.* III, 4, 9, 10, 20, ecc. WINSP. cit. n. 47 e seg.

[113] V. BIANCHINI, *Finanze* cit. I, pag. 152 e seg. DEL VECCHIO cit. cap. VIII.

[114] V. CALISSE, *St. del Parlam. in Sic.* Cap. II, § 2.

voro anche nelle altre parti dell'Italia, la quale si trovava ora nel tempo in cui più si fece vicina all'età aurea della Grecia, conquistando, senza contrasto, ogni primato in Europa. Se Carlo VIII, quando fece la famosa discesa, non acquistò alla sua patria la gloria nè la potenza che le aveva promesso; le diede però beneficio maggiore, traendola a contatto della luminosa civiltà dell'Italia, e dandole così modo d'incominciare fin d'allora a farsene erede [115].

Imperocchè, in quel tempo stesso l'Italia non era, per altro rispetto, oramai più lontana dalla sua ruina maggiore. Lo splendore della superficie era luce di tramonto, era veste che a stento copriva la infermità delle membra. La notte, la morte sopravvenne, ed anche la storia del lavoro ne può dir la ragione.

I comuni, che avevano chiamato a libertà tante genti delle campagne, non presero poi cura di provvedere convenientemente alla loro nuova condizione. Diedero leggi, ed anche molte, sul lavoro della terra: ma, ponendone sempre a scopo l'interesse de' cittadini, recarono danno a questo lavoro, chè ne accrebbero gli aggravi, senza poter almeno mantenergli i vantaggi, che prima avea avuto. Al colono è prescritto come egli dovrà lavorare e in qual tempo la terra, [116] quando raccoglierne i frutti, dove venderli ed a qual prezzo. [117] Molti e gravi obblighi pesano su lui, tutto dovendo egli sostenere il lavoro, provvederlo di ogni cosa necessaria, [118] e dovendo nel tempo stesso perderne il frutto in sempre maggiore quan-

[115] Cfr. LEVASSEUR, cit. II, p. 3, 4.

[116] Stat. di Cori IV, 39: *bubulci mittere teneantur, antequam incipiant arare, capitatorias sex sulcorum ad minus*.... Stat. di S. Ginesio VI, 38: *nullus debeat vindemiare ante k. octobr. sub pena X libr*.... Stat. di Velletri IV, 23: *quilibet bufulcus teneatur anno quolibet insitare IV insertas de piris ad minus ad penam c. solid*.... Ivi 24: *quilibet teneatur plantare pira, cerasa*, ecc. *ad penam 40 solid.* Simili disposizioni si riscontrano con grande frequenza nella legislazione comunale.

[117] Stat. di C. di Castello III, 127: divieto di portar fuori *aliquod genus bladi vel grascie; et qui contra fecerit, perdat salmam et bestiam.... Similiter nulla persona audeat extra portare ova, ligna, spicas, glandes*, ecc. Stat. di Cori cit. I, 42. *Grascerii.... habeant facultatem pretia apponendi omnibus rebus, quae deferuntur ad civit. ad effectum illas vendendi*... Stat. di Fermo, V. 78: *quod nullus possit vendere uvas vel alios fructus non maturos, ecc.* E così in tutti gli statuti. Cfr. POGGI cit. pag. 177-181, PERT. IV, pag. 97 n, 10 ove si riportano altri esempi.

[118] Stat. di Velletri V, 43: *quilibet teneatur incidere fractas iuxta*

tità, perchè in luogo dei vari contratti, che nel medio evo si usavano,[119] sempre più si fa ora generale quello della mezzeria, a parti eguali dividendosi fra colono e padrone il raccolto.[120] I diritti del proprietario sono tutti dalle leggi conosciuti e protetti, e dei suoi doveri si tace.[121] Nè l'altro pensi di abbandonare la terra, che non gli compensa il lavoro: la legge con molti espedienti gliene chiude l'uscita,[122] e se pure egli giunge, poichè è libero, a sottrarsene, lo insegue ancora, impedendo, col fissare essa stessa le mercedi, che egli possa trovar lavoro a patto migliore.[123] I rustici son dichiarati liberi, ma non alzino la mente ad eguaglianza coi cittadini: il villano che s'inurba è sempre oggetto di spregio per l'arricchito borghese, che prende sollazzo delle semplicità di lui, e alla sua donna non permette le vesti e gli ornamenti

possessiones eorum bis in anno, ad penam XL solidorum; *Stat.* di Canale IV: qualunque persona lavorerà terra sua od altrui deve mettere li sciacquali in forma, ecc. alla pena di soldi X, *Stat.* di C. di Castello, III, 108: *teneantur laboratores et portiarii saltem una vice mondare seu sarchiare, ecc.* altrimenti possa farlo a loro spese il padrone. Nè diversamente tutti gli altri statuti.

[119] Nei docum. mediev., quando il colono non è obbligato a dare una quantità fissa di prodotti senza riguardo a ciò che può raccogliere dal terreno, si vede che di raro deve darne la metà, quantunque non ne manchino esempi: *Reg. farf.* 67. 145, *Doc. Amint.* XXX, *Reg. subl.* 142, 200, ecc.: per lo più è stabilito che egli dia la quarta parte del raccolto GALL. cit. 45, *Ann. Camald.* II, 139, III, 291, *Reg. farf.* 1134, ecc., ovvero l'ottava parte o la nona od altra, *Reg. tiburt.* 6, *Reg. subl.* 34, 93, ecc.

[120] Lo statuto di Pistoia rende obbligatoria la mezzeria pei coloni che hanno terre di cittadini, ed. ZDEK pag. 184 c. LXXXX. Cfr. le osservaz. di LORIA, *Op. cit.*, pag. 261 e seg.

[121] Dallo stat. cit. di Pistoia: il colono nulla può vendere senza l'intesa del padrone, pag. 57, X. Pei suoi crediti il padrone può di autorità propria far sequestro sulle cose del colono, 67, XXXVIII e prenderle in *datio in solutum*, 71, LIII. Il padrone ha credito privilegiato anche a preferenza della dote della moglie del colono, 74, LXII. Se, nei luoghi soggetti al comune, manchino *hodio vel timore* lavoratori sulle terre dei cittadini, devono farle lavorare le autorità di quei luoghi medesimi, 75, LXIII. Pene pel colono che fa frodi al padrone, 113, XXXIII, ecc. Consimili disposizioni ovunque altrove.

[122] Cfr. POGGI cit. pag 175. LORIA *Op. cit.*, 176.

[123] Stat. di Magliano 1, 37: *statuimo che li tassatori delle opere dell'estate a miettere diano doi,.... et al tempo del miettere siano tenuti... a tassare il salario.... de detti operai secondo l'abbondanza o carestia interverrà che sia di detti operari*, ecc. Stat. di Fermo, V, 84: *Nulla persona audeat dare alicui laboratori.... qui conducerentur a laborandum aliquas expensas pro comestione*, ecc.; Cfr. anche PERT. III, 112 n. 56; 160 n. 58.

di lusso.[124] E come potrebbe esser pensiero di accomunare coi cittadini i campagnuoli, quando fra le mura stesse la eguaglianza non regna? Nell'interno della città il lavoro, inteso come privilegio di chi ne abbia il possesso, suscita contrasto d'interessi, e quindi lotte, che fanno capo alle sanguinose fazioni, le quali a lor volta mettono la potestà pubblica nella necessità di parteggiare ancor essa, favorendo gl'interessi di coloro che sono in quel momento al governo. Quindi la mancanza di ogni ordine fisso; quindi la persecuzione di una classe de' cittadini contro un'altra, cogli ordinamenti di giustizia, coll'ammonire, cogli esilii; quindi quel rodersi l'un l'altro, che aprì le porte dei comuni al tiranno, e di questo poi fece il ponte, che diede ingresso in Italia alle dominazioni straniere.

Un fastoso letargo avvolse allora tutta quanta l'Italia. Lo Stato si fa tutt'uno colla persona del sovrano assoluto; si muove intorno a questo la nobiltà, che ne riceve luce e potenza; e sotto l'uno e l'altro il popolo affanna. Lo Stato anch'esso, dopo essersi, pel proprio rinvigorimento, giovato delle forze del popolo, ne fece poi, per cambiato interesse, abbandono. Nobiltà e sovrano hanno fatto alleanza. A chi giovava la lotta? non al feudo, che aveva dovuto per essa subire l'onta del predominio borghese; non al monarca, che ne aveva sentito il danno a Legnano ed altrove. Entrambi avevano sete di dominio e di denaro: era comune ad entrambi l'interesse che il popolo lavorasse silenzioso ed oppresso. Facile fu quindi l'accordo. Il feudo giura al trono fedeltà, questo dà al feudo, cogli onori e gli uffici, libero braccio sulle plebi soggette.

E gli effetti furono pronti a mostrarsi. Il numero dei feudi cresce fuor misura, unendosi agli antichi quelli di ognuno che giunga a ricchezza, o venga nella grazia del sovrano.[125] Come

[124] Contro il lusso delle classi sociali inferiori è noto come Dante, sebbene per altro riguardo, si sdegni. Stat. di Ferrara, 92, vieta alle donne dei rustici vesti di seta, frangie di oro ecc. V. BAUDRILLART, *Hist du luxe privè et publ.* T. III, Liv. II, ch. IX, pag. 194 e seg.

[125] Diventa cosa rara il trovare un comune, nei vari stati d'Italia, che dipenda direttamente dal sovrano. A migliaia si contano i feudi. V. SCLOPIS, *St. dell'ant. legisl. del Piemonte* c. VII, pag. 433; WINSP. cit. Introd. pag. 19 e seg. e note relative; BIANCHINI, *Finanze,* cit. pagina 405; per la Toscana POGGI, cit. 217 e seg., ZOBI, *St. civ.,* ecc. I, doc. 20; PERTILE II, n. a pag. 774-775.

sotto il riversarsi della grandine, la campagna, dinanzi al feudo che torna a distender le membra già per forza contratte, perde la veste che il lavoro le aveva riccamente intessuto. Il latifondo ritorna a formarsi coi beni di uso comune, che sono occupati violentemente, e cogli allodi, cui si fa tanta guerra, che alla fine, restandone preda, scompaiono. [126] Con i rustici si rompono gli antichi contratti, per imporre coi nuovi più dure condizioni. Nè v'ha resistenza possibile, chè tutto può oramai il signore: quale mezzo gli manca? La moneta tornata alle sue mani abbondante, per l'oro e l'argento che veniva dall'America, gli consente che riacquisti le terre, che prima, in difetto di essa, egli aveva alienato.[127] La legge è con lui, tenendogli in necessaria obbedienza il lavoro, assicurando stabilità alle sue ricchezze con primogeniture, fedecommessi, monti di famiglia, manomorte, e facendo della sua proprietà il titolo di così rigorosi diritti, che dal tempo romano non se ne eran dati maggiori. [128] Per lui è la società. La educazione orgogliosa dei nati a godere non voleva alcun contatto coi destinati a procacciar godimento. La dignità della umana natura, la origine e destinazione comune eran nulla di fronte a quello che si chiamava il decoro del proprio stato, consistente per lo più nel vivere oziando, nello spendere le accumulate ricchezze a lusso e clientela, nel mostrarsi arrogante con chi ha bisogno di domandare lavoro. [129] Il lavoro scredita, e fa perdere nobiltà. [130] Nè ve-

[126] Cfr. BIANCHINI, *Stor. econ.* cit. pag. 84; WINSP. cit. pag. 20, 39, 10 e note. Gli uomini di Toscanella avevano diritti di pascolo ed altri nel territorio di Piansano: *nihilominus domicelli de Farnesio violenter eis prohibuerunt*...: provvedimenti a tal proposito di Paolo II, 1464, Sisto IV, 1476, Innoc. VIII, 1492, v. CAMPANARI, *Tuscania e i suoi monum.* II. 260, 67. — Nelle prammatiche di Carlo II ed in altre si provvede contro il fatto che i baroni napoletani pretendevano con violenza di rivedere i titoli dei possessi allodiali, cambiandone i proprietari in affittuari. Cfr. anche LORIA, *Rend, fond.* pag. 710 e seg.

[127] V. D'AVENEL, cit, pag. 203 e seg.

[128] Cfr. es. in PERT., III, 134, not.

[129] Cfr. gli studi di C. CANTÙ su *l'ab. Parini e la Lombard. nel sec. pass.* (Mil. 1854) pag. 88 e seg.

[130] WINSP. cit. pag. 214, n. 136; PERT. III, pag. 135, n. 73. A. VERRI ripete ancora la distinzione che già faceva Cicerone, cioè che soltanto il commercio all'ingrosso dovrebbe essere concesso alla nobiltà, in modo che esso venga fatto per opera d'institori e commessi, e il nobile non vi abbia che la superiore ispezione. — Cfr. anche Cantini *Legisl. tosc.* XIX, 281; XXX, 127.

sti, nè preghiere, nè leggi, nè giudici, nulla il gentil sangue può aver di comune con chi nei mestieri si fa vile, o sordido si fa nel commercio, o sulle terre sudando si approssima ai bruti.[131] Perchè nemmeno il piede si lordi, si abbandonano le terre all'affittuario, che a data e a somma fissa trasmette al proprietario quell'oro, che costa lagrime e sangue al contadino infelice. E il contadino, a cui la campagna più che di pane fa dono oramai di febbri, [132] e il cui lavoro più che ai figliuoli suoi profitta all'usura, [133] fugge, e fuggendo si accresce miseria. Fugge dal suo padrone nel tempo dei lavori più gravi,[134] sperando maggior guadagno dall'offrire altrove a giornata il suo braccio; e il guadagno gli scema, o gli manca, quanto più egli con ansia ed in folla lo chiede. [135] Fugge quando la terra non dà lavoro, per averlo sotto altra forma dalla società; e allora la società si arma contro di lui, lo perseguita perchè vagabondo, [136] e non gli dà per salvarsi che due vie: o tornare con più duro patto sulla terra lasciata, o mettersi fra coloro che fanno guerra alla società; guerra di briganti per le selvagge campagne,[137] guerra di plebi nelle città popolose e

[131] Decr. di C. Eman. del 1740 sui posti in teatro per le persone di diversa condizione, Duboin XV-868; Winsp. cit. n. 137; Pert. III, pag. 134 e n. 135 n. 72. Cibrar. cit. III, 20.

[132] Dal latifondo e dalla scomparsa dei piccoli preprietari e dei coloni era sorto il lavoro agricolo salariato. I proprietari usano ogni arte per deprezzarlo, e nemmeno a così poco ridotte pagano le mercedi ai lavoranti. Diminuito il lavoro, nelle maremme e altrove si formano paludi, terre deserte, ecc. Cfr. Bianchini *Finanze* cit. pag. 69, 118; Loria *op. cit.*, pag. 228 e seg. 261 e seg.; Gloria *Agric, nel Padov.* (Atti soc. incoragg. Pad. 1853); Poggi *cit.*, 224 e seg; Adami *Della necessità di crescere e migliorare l'agric. della Toscana*, Firenze, 1768; Pert. III, 161 n. 159.

[133] V. pei così detti *Contratti alla voce*, usati coi contadini bisognosi da chi forniva loro denaro, derrate, ecc. Galanti, *Descriz. delle Sicilie* III, 277-80, Bianchini *Fin.* cit., pag. 69.

[134] Le prammatiche napoletane 8 giugno 1585, 30 giugno 1591 ed altre deplorano che all'epoca dell'aratura i lavoranti vadano a cercare lavoro altrove, e danno provvedimenti in proposito. I decreti del senato di Milano, 1564, lo statuto di Pesaro 1531, le gride modenesi 1561 ne impediscono e puniscono l'emigrazione degli operai. Cfr. Winsp. cit., 113

[135] V. n. 124.

[136] Sul vagabondaggio come conseguenza del salariato, conseguenza a sua volta del latifondo e dell'abbandono della coltura a colonia, v. le osserv. di Loria, *op. cit.*, pag. 228, 233, 396.

[137] Sul brigantaggio nelle prov. merid. v. Winsp. *op. cit.*, pag. 26 e n. 37, 61. Pei tempi angioini v. Bianchini *op. cit.*, 118, 119. Provvedimenti contro i vagabondi in Piemonte v. riferiti in Loria cit. pag. 396.

corrotte.[138] Molte città avevano dovuto piegare sotto il giogo feudale, e molte avevano veduto nello spopolamento, nella ignavia, nella tirannide spegnersi la già goduta fecondità del lavoro. Non in tutte, però, questo avvenne, e specialmente in taluna delle maggiori il lavoro si manteneva vivace: ma quanto mutato da quello dei tempi anteriori! La sua vita non si alimentava più a sorgenti naturali e salubri. Non soltanto l'agricoltura, ma il commercio e le industrie lo avevano abbandonato. Il commercio aveva preso altre vie, per le quali l'Italia, in mano a stranieri, lo avrebbe soltanto potuto seguire colle galere veneziane, se queste non avesse tenuto lontane dal traffico dell'Oceano la guerra coi Turchi. Le industrie erano andate anch'esse lontano, al di là delle Alpi, ove ricchezza e buon governo le chiamavano, e fece presto l'Italia a divenir cliente di coloro, di cui già era stata così a lungo patrona. Non molto, dunque, rimaneva in Italia utilmente al lavoro: ma il breve campo era fatto ancora più povero e angusto da' monopolî numerosi, che lo Stato si attribuiva,[139] dalla gravezza e moltitudine delle imposte,[140] da tutto quello che l'avidità e il bisogno del denaro consigliavano a chi, senza limite nè censura, teneva il potere.[141]

Il lavoro delle città non poteva dunque avere altra vita, che con artificio creata e servilmente condotta. L'artificio veniva dal governo, che, dalle plebi degenerate e torbide non temendo oramai altre sommosse che quelle istigate dalla fame, provvedeva che non mancasse loro un modo qualunque di guadagno, pronto a supplirne la insufficienza con pubbliche elargizioni, con leggi annonarie e con altri mezzi, che spesso,

[138] Sulle cause economiche delle ribellioni popolari in Napoli e in Sicilia v. GIANNONE lib. XXXVII cap. 2; FARAGLIO *Storia dei prezzi in Napoli*, Nap. 1878, pag. 10-11. — I governi pensano di respingere dalle città i campagnuoli, V. PERT. III, 160 n. 56. Anche POGGI, cit. 216 e seg.

[139] POGGI cit., 264; BIANCHINI, *Finanze*, cit. 97 e seg. Per le privative industriali de' feudatari v. l'elenco in WINSP., cit. n° 154

[140] Delle quali imposte si aggiunge che il carattere era quello di favorire il capitale: v. LORIA cit. pag. 192; WINSP., cit. 22, 23.

[141] Basta il fatto, più volte avvenuto nel regno di Napoli, che dopo aver permesso, per legge, ai comuni di riscattarsi dai baroni ed entrare nel demanio regio, si rivendettero ai baroni stessi quelle che, con grandissimi sacrifici, avevano usato della facoltà loro concessa. WINSP., cit. pag. 24 e 83, 84.

per non essere conformi alla natura delle cose, producevano l'effetto precisamente contrario. E quindi la servilità: il governo tiene in mano le redini del lavoro così trasfigurato, e lo guida secondo i propri interessi. Non accadeva diversamente in Roma, nel tempo dell'impero: la plebe urbana si teneva docile colle distribuzioni dei viveri e con i giuochi, ed il lavoro tenevasi imprigionato nei collegi delle arti, di cui soltanto il principe volgeva le chiavi. E carceri del lavoro ritornano adesso le corporazioni. Vivono esse ancora, e si vuole che vivano, perchè son divenute strumenti utili al dispotismo. Se il lavoro è una proprietà, che appartiene, con esclusione di tutti gli altri, a chi lo ha acquistato legalmente, esso spetta innanzi tutto allo Stato, proprietario di ogni cosa, fonte di ogni diritto.[142] Lo Stato ne dà l'esercizio, ma a quelle persone e con quei patti che vuole. Le corporazioni quindi fanno capo ad esso: lo Stato fa loro la privilegiata concessione dell'arte, ne rivede ed approva gli statuti, conferma le nomine de' loro magistrati, ne riscuote tasse, le tiene sempre in tutela, in ogni movimento le spia.[143] Non tutta, certamente, la vitalità si comprime nelle corporazioni; ma tale le si lascia uscita, che possa il getto dirigersene ove torna interesse, o sullo sfarzo del culto esteriore, una forma di quelle feste che dovevano tenere il popolo lontano dal pensare a sè stesso, o sulle rivalità e sugli odi tra le varie specie del lavoro, perchè la discordia del popolo assicurasse i sospettosi governi. Tali erano divenute le corporazioni, già vanto e ricchezza d'Italia: le quali, in questa loro nuova condizione, anzi che dare al lavoro l'antica e vantaggiosa tutela, gli eran d'impaccio per qualunque, anche non grande, progresso. Non dovevano dunque cader fitti e micidiali contro di esse i colpi, quando, nel secolo XVIII, il grande rinnovamento sociale, che si andava preparando, incominciò a manifestarsi, come altrove, così anche in Italia, nel campo principalmente della pubblica economia?[144] E molti sorsero allora in Italia scrittori animosi, i quali,

[142] Cfr. D'Avenel, cit. pag. 191.
[143] V. esempi continui in Rodocanachi, *Les corporations ouvieres a Rome depuis la chute de l'Empire romain*, Paris 1894, Vol. I, II.
[144] Cfr. Orlando, *Le fratellanze artigiane in Italia*, Firenze, Pellas.

pur non venendo, come fuori accadeva, sino al punto di chiedere la rigenerazione della società alla distruzione di tutti i vecchi ordinamenti; tuttavia, in quanto al lavoro, furono recisi a dichiarare iniquo e a voler tolto ogni vincolo che l'opprimeva; furono concordi nel proclamarlo non già dono del potere politico, ma diritto che vien da natura; non proprietà di questo o quel gruppo di persone, ma ricchezza comune, a cui può ogni uomo attingere liberamente quanto a lui faccia d'uopo. Nè rimasero allora in Italia senza ascolto quanti a tal modo alzavano la voce, chè anzi ai propagatori delle nuove teorie si unì sinceramente l'opera di savi legislatori, che, mettendole in atto, ne trassero buon frutto. Tra questi è Pietro Leopoldo di Toscana, e va innanzi agli altri.[145] Egli aveva egregi intendimenti, e perchè il popolo si scuotesse a seguirlo per la via che egli andava tracciando, lo volle rigenerato nella lotta che nasce dalla libertà del lavoro. Lavoro sulla terra, che, sciolta dalle secolari servitù, risanata, rifatta popolosa, si allietò nuovamente nel sorriso della natura. Lavoro nelle città, che ne ebbero vita nuova, per lo scioglimento delle corporazioni, l'abbandono de' monopolî, la libertà data al commercio, l'incoraggiamento che a tutto veniva generoso e costante dal principe. Il quale, ciò non di meno, non potè giungere al punto a cui volgeva la mira; anzi, dovette egli stesso vedersi tratto indietro sul cammino faticosamente intrapreso. I vecchi interessi avevano stretto oramai inestricabile maglia. Non bastava troncare questo o quel ramo alla pianta annosa: i tristi germogli rinnovavano sempre l'intralcio a chi avrebbe voluto camminare spedito, finchè non venne quel colpo, che ne mise tutte al sole le profonde radici.

Dalla rivoluzione sorge una società nuova, e l'astro, che la guida, irraggiò, fin dal principio, tutta la sua libera luce sul lavoro, che ne ebbe maravigliosa fecondità. La storia dell'uomo non conosce epoca, che possa pur da lontano sorgere a rivale del secolo nostro, per quanto di nuovo e di mirabile ha prodotto il lavoro: dunque, la libertà, che nessun tempo quanto il nostro gli ha dato, è il sangue che lo rende

[145] Cfr. Poggi, cit. 274 e seg. Zobi, *St. civ. della Tosc.* Vol. II. lib. IV (Firenze 1850).

vitale. Ma con ciò la questione del lavoro è risolta? dopo un secolo di vittorie, fatto signore del mondo, a chi chiedesse al lavoro che cosa gli manca, risponderebbe: pace. Colle leggi, che ne hanno preso tutela, coi capitali, che gli hanno dato alimento, il lavoro ha rinnovato la lotta, e ne lascia al nuovo secolo eredità formidabile. Si faccia pure augurio che la lotta alfin cessi: ma non si dimentichi che, non essendo il lavoro il solo degl'interessi sociali, come dagli altri esso non deve soffrire, così non deve portare agli altri ingiusto contrasto. La pace non potrà aversi, se non a patto che a ciascuno attribuiscasi il suo. E che a tal punto si possa pur giungere, non deve parere impossibile a chi pensi che gl'interessi sociali altro in sostanza non sono che la manifestazione dei sentimenti dell'uomo e la soddisfazione de' giusti bisogni di lui. Se nell'uomo vive la legge eterna, che le sue forze mirino tutte in concordia allo scopo supremo del suo benessere; la società, figlia ed immagine dell'uomo, dovrà non poter vivere che cercando ed alimentando la lotta? Arduo, se altro ve ne fu mai, il problema: ma è tale, o giovani, da accendere a egregi proponimenti gli animi vostri. Che li accenda io fo voto: e non so come porgervi meglio il primo saluto, se non coll'augurio che le menti vostre tutta rivolgano la giovanile energia a farvi degni che la società, nei suoi maggiori interessi e nelle sue più gravi questioni, possa in voi felicemente affidarsi.

Pisa, 30 novembre 1895.

CARLO CALISSE.